

# STORIA ECONOMICA

ANNO XX (2017) - n. 1



**Edizioni Scientifiche Italiane**

*Direttore responsabile:* LUIGI DE MATTEO  
*Comitato di Direzione:* LUIGI DE MATTEO, ALBERTO GUENZI,  
PAOLO PECORARI

*La Rivista, fondata da Luigi De Rosa nel 1998, si propone di favorire la diffusione e la crescita della Storia economica e di valorizzarne, rendendolo più visibile, l'apporto al più generale campo degli studi storici ed economici. Di qui, pur nella varietà di approcci e di orientamenti culturali di chi l'ha costituita e vi contribuisce, la sua aspirazione a collocarsi nel solco della più solida tradizione storiografica della disciplina senza rinunciare ad allargarne gli orizzonti metodologici e tematici.*

*Comitato scientifico:* Frediano Bof (Università di Udine); Giorgio Borelli (Università di Verona); Andrea Cafarelli (Università di Udine); Aldo Carera (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Giovanni Ceccarelli (Università di Parma); Daniela Ciccolella (CNR-Issm); Alida Clemente (Università di Foggia); Francesco Dandolo (Università Federico II di Napoli); Francesco D'Esposito (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Marco Doria (Università di Genova); Giovanni Farese (Università Europea di Roma); Giulio Fenicia (Università di Bari); Luciana Frangioni (Università del Molise); Paolo Frascani (Università L'Orientale di Napoli); Maurizio Gangemi (Università di Bari); Andrea Giuntini (Università di Modena e Reggio Emilia); Amedeo Lepore (Seconda Università di Napoli); Germano Maifreda (Università di Milano); Daniela Manetti (Università di Pisa); Paola Massa (Università di Genova); Giampiero Nigro (Università di Firenze); Nicola Ostuni (Università Magna Græcia di Catanzaro); Paola Pierucci (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Gianluca Podestà (Università di Parma); Mario Rizzo (Università di Pavia); Gaetano Sabatini (Università di Roma Tre); Giovanni Vigo (Università di Pavia).

*Storia economica* effettua il referaggio anonimo e indipendente.

*Direzione e redazione:* Prof. Luigi De Matteo, vico S. Maria Apparente, 44, 80132 Napoli; Università di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Scienze Sociali, Largo San Giovanni Maggiore, 30, 80134 Napoli – Tel. 081/6909483; e-mail: [dematteo@unior.it](mailto:dematteo@unior.it)

Gli articoli, le ricerche, le rassegne, le recensioni, e tutti gli altri scritti, se firmati, esprimono esclusivamente l'opinione degli autori.

*Amministrazione:* Edizioni Scientifiche Italiane, via Chiatamone 7, 80121 Napoli – tel. 081/7645443 pbx e fax 081/7646477 – Internet: [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it); e-mail: [info@edizioniesi.it](mailto:info@edizioniesi.it)

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4970 del 23/6/1998. Responsabile: Luigi De Matteo.

Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli.

Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6-10-78

## SOMMARIO

ANNO XX (2017) - n. 1

### ARTICOLI E RICERCHE

- SERGIO TOGNETTI, *L'attività assicurativa di un fiorentino del Quattrocento: dal libro di conti personale di Gherardo di Bartolomeo Gherardi* p. 5
- ROBERTO ROSSI, *Un modello di azione collettiva nella manifattura cotoniera del XVIII secolo: la Real Compañía de Hilados de Barcelona* » 49
- LUIGI DE MATTEO, *Il lessico dell'impresa a Napoli e nel Mezzogiorno. Note sull'uso e il significato del termine negoziante (e affini) nell'Ottocento preunitario. Parte prima* » 73
- EZIO RITROVATO, *Coloranti artificiali, industria tessile e istruzione tecnica tra XIX e XX secolo. Il contributo di Antonio Sansone (1853-1928)* » 109
- ANGELA MARIA BOCCI GIRELLI, *La consistenza economica del settore alimentare nelle città italiane tra Otto e Novecento* » 135
- FREDIANO BOF, *La crisi della gelsicoltura italiana tra fine '800 e inizio '900: le strategie di lotta antidiapica in Friuli* » 163
- SIMONE SELVA, *Finanza e consumi nel XX secolo: interdipendenza internazionale e crisi economiche tra anni Venti e anni Settanta* » 199

### NOTE E INTERVENTI

- ANGELA LA MACCHIA, *Note sul trattato di commercio franco-sardo del 5 novembre 1850* » 245
- GIAMPAOLO CONTE, *L'Italia, Francesco Mancardi e le finanze ottomane negli anni Ottanta dell'800* » 271
- STEFANIA MANFRELOTTO, *Francesco Saverio Nitti e i Prestiti nazionali da Caporetto al primo dopoguerra* » 289

SOMMARIO

DONATELLA STRANGIO - MICHELE POSTIGLIOLA, <i>Il debito pubblico italiano. Una serie storica dal 1861 al 2012</i>	» 313
WALTER PALMIERI, <i>Le "brevi storie" e la storiografia italiana sull'ambiente</i>	» 331

IL LESSICO DELL'IMPRESA A NAPOLI E NEL  
MEZZOGIORNO. NOTE SULL'USO E IL SIGNIFICATO  
DEL TERMINE NEGOZIANTE (E AFFINI)  
NELL'OTTOCENTO PREUNITARIO.  
PARTE PRIMA\*

Prima parte di un saggio sugli imprenditori a Napoli e nel Mezzogiorno prima dell'Unità, il lavoro accerta, nelle fonti legislative, di governo, giudiziarie, notarili, ecc., la predominanza della qualifica professionale «negoziante», malgrado i codici di commercio (1809 e 1819) adottino il termine «commerciante». Ma l'incertezza del lessico delle poche rilevazioni coeve sugli imprenditori e l'assenza di un Albo generale delle imprese non chiariscono articolazione ed effettivi campi di attività dei «negozianti» che, documenterà la seconda parte del saggio, tra commercio interno e internazionale, esercizio del credito e impieghi diversificati, rappresentano il nucleo propulsivo dell'economia agricolo-commerciale delle due Sicilie.

Lessico dell'impresa, XIX secolo, Storia degli imprenditori, Mezzogiorno d'Italia, Napoli

This essay (part one of an extensive study on entrepreneurs in Naples and Southern Italy) identifies the prominence of the professional term “negoziante” in legislative, governmental, judicial and legal sources before the unification of Italy, despite the term “commerciant” is adopted in Trade Codes (1809 and 1819). Yet, given the unacknowledged lexical distinction within the few existing reports on entrepreneurs at that time and the absence of a Firm Register, it is not easy to try and understand the fields of activities proper to “negozianti”. The “negozianti”, as the second part of the essay will explain, represent the engines of the agricultural-commercial economy of the two Sicilies, key elements to the internal and international trade, the credit activity and investment strategies.

Firm Lexicon, Nineteenth century, Business history, Southern Italy, Naples

\* L'articolo rientra nell'ambito del PRIN 2015, *Alla ricerca del 'negoziante patriota'. Mercantilismi, moralità economiche e mercanti dell'Europa mediterranea. Secoli XVII-XIX.*

*Premessa*

Nei molteplici studi che ho dedicato agli imprenditori a Napoli e nel Mezzogiorno nell'Ottocento ho sostituito il ricorrente status di "negoziante", restituito il più delle volte dalle fonti, con qualifiche professionali che meglio definissero il settore o i settori di attività del singolo imprenditore, sulla scorta delle informazioni disponibili in sede storiografica e di quelle via via acquisite nel corso delle ricerche<sup>1</sup>. Non ne ho esplicitato le ragioni, del resto intuibili e connesse alle esigenze della ricostruzione storica. Ho sempre ritenuto però auspicabile un'indagine specifica sul termine negoziante e sul suo uso almeno dal decennio all'Unità, a partire dal versante più propriamente legislativo e giudiziario, e in primo luogo dal lessico adoperato nei codici di commercio e nelle raccolte di leggi e decreti; un'indagine che fino a qualche tempo fa, anche se condotta a campione, avrebbe comportato un lavoro di ricerca certosino, richiedendo l'accertamento materiale della frequenza del termine in un numero spropositato di volumi e di pagine. Oggi invece la consultazione della più parte dei testi relativi al periodo è di gran lunga più agevole grazie alla loro disponibilità online e a strumenti di esplorazione che consentono di verificare il ricorso a questo o a quel termine, con trascurabili imprecisioni.

Nel merito storiografico, pur non attendendomi risultati sorprendenti, credo che un'indagine sull'uso della qualifica "negoziante" e delle affini, "commerciante" e "mercante", estesa al significato con cui i termini erano adoperati dai contemporanei, possa contribuire a comprendere meglio il mondo dell'impresa nel Mezzogiorno preunitario e a diradare alcune delle nebbie che continuano ad avvolgere il ceto imprenditoriale e la valutazione del suo ruolo nell'economia e nella società napoletana e meridionale dell'Ottocento.

Del resto, la genericità delle qualifiche professionali e la indisponibilità di dati certi sulla consistenza e sull'articolazione del ceto imprenditoriale ha favorito una lettura storiografica ancora diffusa che, insistendo sulla mancanza di specializzazione e – senza supporti quantitativi e di comparazione – sulla esiguità del numero di imprese, è giunta a costruire, nel raffronto con i modelli imprenditoriali delle economie più avanzate del tempo, uno stereotipo negativo dell'imprenditore "meri-

<sup>1</sup> V., anche per la bibliografia, L. DE MATTEO, «Noi della meridionale Italia». *Imprese e imprenditori del Mezzogiorno nella crisi dell'unificazione*, Esi, Napoli 2008<sup>2</sup>; ID., *Una "economia alle strette" nel Mediterraneo. Modelli di sviluppo, imprese e imprenditori a Napoli e nel Mezzogiorno*, Esi, Napoli 2013.

dionale” o “del Mezzogiorno”. In sede storiografica una tale lettura è stata prospettata di solito – accomunando peraltro nel giudizio gli imprenditori stranieri che, naturalizzati o meno, per generazioni risiedevano e furono attivi nel Mezzogiorno spesso anche dopo l’Unità – aderendo rigidamente a un paradigma interpretativo in termini di moderno/arretrato, di per sé improprio per comprendere le performance del Regno di Napoli e delle altre “economie alle strette” del Mediterraneo; economie agricolo-commerciali alle prese, tra Settecento e Ottocento, con il predominio economico delle grandi potenze commerciali, marittime e industriali, e con la concorrenza che sui principali prodotti di esportazione esse stesse si muovevano e proveniva dalle emergenti aree di produzione del Levante e del Nord Africa. Una lettura nella quale traspare un pre-giudizio generalizzante, e come tale scientificamente erroneo, di cui costituiscono spia rivelatrice le stesse espressioni citate – “meridionale” o “del” Mezzogiorno, in luogo di imprenditore che operava “nel” Mezzogiorno –, connotate spesso da tratti di disvalore mutuati dalla realtà imprenditoriale dei periodi economici e sociali più opachi del Mezzogiorno unitario e del presente, tratti dei quali si tende ad additare o, meglio, ad assumere una remota e innata origine: scarsa propensione all’investimento e al rischio, vocazione parassitaria, inficiante e privilegiata commistione con il “pubblico”, amoralità, ecc.

A ogni modo, nel presente contributo non attraverserò l’ampio e prolungato dibattito storiografico sull’imprenditoria nel Mezzogiorno nell’Ottocento, nel quale comunque ho avuto modo in più occasioni di esprimere posizioni dissonanti rispetto, oltre che alla tesi degli “imprenditori dell’arretratezza” in auge negli anni ’80 del Novecento, ai pre-giudizi di matrice socio-antropologica che attraversano una parte della storiografia e postulano una interpretazione dell’esperienza economica del Mezzogiorno basata sulla “diversità” in negativo della società meridionale. Così come ho anche più volte ribadito che la politicizzazione della storia del Mezzogiorno – storia di frequente appiattita e confusa con la storia del dualismo nell’economia e nella società dell’Italia unita e, come tale, intrisa di ex-postismo – ha avuto e ha effetti deleteri anche in sede storiografica, dando luogo a una produzione più attenta a cercare risposte ai problemi economici e sociali del Mezzogiorno dei nostri giorni<sup>2</sup> che a ricostruire il passato; una

<sup>2</sup> È ben noto che, nella scia della prolungata crisi degli ultimi anni, la più parte degli indici (reddito medio, povertà, disoccupazione, disoccupazione giovanile, ecc.) segnano livelli negativi per il Mezzogiorno e un allargamento della forbice economico-sociale Nord-Sud forse mai conosciuto in precedenza.

produzione che, nelle interpretazioni più orientate, si è spinta ad addebitare alla società meridionale tout court e alle sue classi dirigenti e di governo di ogni epoca la responsabilità del ritardo attuale e a fornire così ulteriore alimento all'uso politico della storia<sup>3</sup>. Sullo sfondo, la difficoltà se non l'impossibilità di studiare la storia del Mezzogiorno, per adoperare un'espressione coniata in ambito Imes, come la storia di una qualsiasi parte del mondo.

Invece, in questa sede mi propongo l'obiettivo limitato di verificare il ricorso al termine negoziante e ai termini commerciante e mercante nelle fonti legislative, di governo, giudiziarie, notarili, ecc., e di indagare il significato o i significati che i contemporanei, in particolare gli stessi negozianti e i giuristi, attribuivano alla qualifica di negoziante e alle altre professioni del commercio.

### 1. *L'uso. Il decennio francese*

Non credo che l'etimo della parola negoziante possa risultare particolarmente utile ai nostri fini, tanto più che, mentre il significato originario e la sua evoluzione semantica presentano eterogeneità che meriterebbero indagini specifiche e documentate sul lungo periodo<sup>4</sup>, le profonde trasformazioni della economia e della società del Mezzogiorno nell'Ottocento, con l'abolizione della feudalità, le riforme amministrative e, nell'ambito specifico del commercio, la codificazione e altre innovazioni legislative, ritengo conferiscano alla qualifica e allo stesso status di negoziante un'accezione se non nuova di certo riparametrata al contesto economico, sociale e istituzionale che, almeno a partire dal decennio francese, decisamente muta e si ridefinisce rispetto al passato, quale che sia la misura di continuità che si intenda accreditare tra il dirigismo ottocentesco e i mercantilismi e il riformismo del secolo dei lumi<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Su questi temi L. DE MATTEO, *Il ritardo del Mezzogiorno dai Borbone a oggi. Un recente volume, i rituali politico-culturali-mediatici del nostro tempo e la storiografia economica*, «Storia economica», XVI (2013), 2, pp. 395-471.

<sup>4</sup> Un esempio in tal senso è B. SALVEMINI, *Storia e semantica di una «professione»*. *Appunti su negozio e negozianti a Bari fra Cinquecento e Ottocento*, «Meridiana», 17 (1993), pp. 43-111.

<sup>5</sup> Sui mercantilismi e i «negoziati» in Europa nel Settecento si è sviluppata una cospicua storiografia. Da ultimo, *Alla ricerca del «negoziante patriota». Moralità mercantili e commercio attivo nel Settecento*, sezione monografica a cura di Biagio Salvemini, «Storia economica», XIX (2016), 2, pp. 369-586.

Ciò malgrado, può giovare, come testimonianza storica più che per il valore scientifico, un tentativo di analizzare insieme al «nome» «Commercio», quelli di «Negozio» e di «Traffico», apparso nel *Giornale degli Annunzi* di Napoli, stampato «Da' torchi del Monitore delle Due Sicilie», in due puntate del gennaio del 1814<sup>6</sup>. Il proposito dell'anonimo estensore della nota, pubblicata nella sezione *Varietà* del *Giornale*, è di occuparsi «della parte etimologica<sup>7</sup>, letteraria, e filosofica, lasciando agli Economisti di dissertare sugli infiniti rapporti e diramazioni in che principalmente il Commercio consiste».

Il *Commercio* è la *permutazione del valore con ugual valore*, oppure oggetti equivalenti, e che pagansi l'un con l'altro; e non lo *scambio del superfluo contro il necessario*; giacché quegli che vendesse il necessario per comperare il superfluo, non farebbe egli uno scambio di cose venali? Il *negozio* è il travaglio esercitato al servizio del *commercio*, o questo ramo di *commercio* esercitato da persone dedite alla intraprese, alle cure, ai travagli di tal mestiere: è dunque a torto che dicesi il *commercio* per descrivere il Corpo di questi agenti, che in fatti non fanno tutto il *commercio*, ma che servono il *commercio*; questo sarebbe piuttosto il *negozio*. È il *traffico* e *negozio* che fa passare di luogo in luogo, o di mano in mano, o che fa circolare tale o tall'altro oggetto particolare di *commercio* dagli agenti intermedj situati tra il primo venditore e l'ultimo compratore. Quindi questa parola esprime un servizio particolare del *negozio*, limitato a un certo genere d'industria e di *commercio*, come in quello delle sete, lane ec.

Il *Commercio* è quella completa comunicazione che abbraccia tutti i cambj e tutte quelle specie di cambj che si fanno in tutta l'estensione della circolazione, dalla produzione fin'alla consumazione, dal coltivatore o il proprietario che vende la derrata dei suoi beni, e che è il primo commerciante senz'essere negoziante, fin'al consumatore, che termina i cambj facendo l'ultima compra della cosa per uso proprio. Il *negozio* è un servizio particolare che rendono al *commercio* gli agenti, e le persone intelligenti, illuminate e laboriose, risparmiando ai produttori o fabbricanti e a' consumatori la pena di avvicinarsi gli uni agli altri per le loro vendite e comprare, calcolando e bilanciando i mezzi degli uni, ed i bisogni degli altri per accordarli insieme; combinando e moltiplicando anche i cambj in diversi luoghi, e paesi, per render più favorevole lo smercio della derrata; formando in fine le speculazioni, ed eseguendo le operazioni necessarie per condurre gli oggetti d'un termine all'altro con più economia, e vantaggio possibile. Il *traffico*, infinitamente più limitato nella sua industria, ne' suoi lumi, nelle sue intraprese, speculazioni, operazioni, consiste propriamente a comprare là una mercanzia per rivenderla qui con

<sup>6</sup> Numeri 110 del 13 gennaio e 111 del 15 gennaio 1814, *Il Commercio*. Sul *Giornale degli Annunzi* e sul *Monitore*, A. ZAZO, *Il giornalismo a Napoli nella prima metà del XIX secolo*, Procaccini, Napoli 1985, p. 40, che definisce il *Giornale degli Annunzi* «quasi bollettino del *Monitore*»; ma anche V. TROMBETTA, *L'editoria a Napoli nel Decennio francese. Produzione libraria e stampa periodica tra Stato e imprenditoria privata (1806-1815)*, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 118-120.

<sup>7</sup> Tralascio l'analisi etimologica condotta dall'autore.

profitto; mentre che il *negozio* avrà spesso fatto, con un lungo giro, e con molto travaglio vari cambj per arrivare alla mercanzia che aspettavate<sup>8</sup>.

Lo sforzo ermeneutico dell'autore, che peraltro conclude la sua analisi con un accenno all'uso estensivo e figurato, per lo più negativo, che commercio, negozio e traffico possono assumere nel linguaggio comune<sup>9</sup>, illustra bene il sottile confine che separa all'epoca le tre parole nel loro significato letterale, ma nello scritto si prescinde del tutto dai profili professionali che, al momento della sua pubblicazione, emergevano, sia pure in forma non esplicita, dal codice di commercio del Regno di Napoli e dalle disposizioni legislative.

E tuttavia l'anonimo autore si distingue per una terminologia per alcuni versi innovativa rispetto all'eredità lessicale del Regno in materia di "attori" del commercio. Un'eredità che si può a grandi linee definire attraverso un rapido esame della frequenza delle qualifiche professionali presenti nella raccolta di prammatiche di Domenico Alfeno Vario pubblicate nel 1772. Nel complesso dell'opera, senza entrare nel merito dei provvedimenti in cui sono impiegati i diversi termini, mercanti/mercante, ivi incluso il molto meno frequente mercatanti/mercatante, prevale su negozianti/negoziante, che comunque registra una più che significativa presenza. A volte si rinvencono le espressioni «mercante, o negoziante» e «mercatante, o negoziante», mentre il termine commerciante è assente e commercianti compare appena una o due volte<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> «Il *commercio* si presta ad una infinità di divisioni; *commercio* interno, ed esterno, marittimo, in grosso, in dettaglio, grande e piccolo *commercio* ec.; *commercio* di derate, e mercanzie ec. Il *negozio* s'interpreta ordinariamente d'una maniera generica; ma prestasi pure a divisione; relative o all'interesse o all'arte: *buon negozio*, *negozio lucrativo*, *negozio incognito*, ec. Il *traffico* si fa parimenti all'ingrosso ed in dettaglio ec., ma con ispecificazione di tale o tutt'altra mercanzia; *traffico* di denajo, di carte, seterie, et altro ec.».

<sup>9</sup> «La parola *commercio* [...] si prende in bene ed in male: un *commercio* è lecito o illecito, buono, o cattivo innocente, o criminoso ec. La parola *negozio*, girata dalla sua accettazione propria, si prende odiosamente, come se l'interesse del negoziante fosse sempre in dibattimento coll'interesse delle persone che trattano seco lui: quindi dicesi che un usurajo fa un cattivo *negozio*: parlando di gente nascosta e sospetta, si domanda qual *negozio* fa quella gente? *Traffico* vien spesse volte impiegato per indicare maneggi cattivi ed interessati, come se non si vedesse nel traffico che la venalità, oppure una picciola industria, unicamente ispirata dall'interesse e tendente al profitto. Si fan *traffici* di amicizia, di benefizj, di lodi, di compiacenze, di virtù, di amore ec.: tutto ciò significa *vendere*. Si *traffica* la virtù, l'amore, dice la Bruyere; tutto è da vendere fra gli uomini».

<sup>10</sup> Sporadico nella raccolta il termine banchieri, comunque presente nel lessico del

Nel Regno di Napoli, con decreto 5 novembre 1808, n. 204, si stabilì che «il codice di commercio di Francia» sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 1809 «come legge del regno»<sup>11</sup>. Ma il *Code de Commerce* era maturato in Francia nella scia, tra il 1789 e il 1791, dell'abolizione delle corporazioni di arti e di mestieri e dell'affermazione della libertà dei commerci e delle industrie, tanto che, nella valutazione pressoché unanime degli storici del diritto, curvato in senso oggettivo verso la individuazione e la disciplina degli atti di commercio, appunto perché improntato al principio della generale libertà di commerciare, del “tutti possono esercitare il commercio”<sup>12</sup>, si può dire rappresentò il codice della borghesia commerciale e della emergente borghesia industriale francese, così come, sempre in Francia, il codice civile, escludendo l'impresa, avrebbe incarnato il diritto della borghesia fondiaria, della proprietà fondiaria, urbana e rurale<sup>13</sup>.

Invece, nel Regno di Napoli non si erano ancora realizzate le condizioni che avevano ispirato il legislatore francese: il sistema delle arti e corporazioni avrebbe richiesto tempi lunghi per la sua compiuta abolizione<sup>14</sup> e il principio della libertà di commerciare costituiva in certa misura una novità. E poi gli usi, le pratiche, le professioni e il linguaggio del commercio presentavano inevitabilmente proprie specificità. Pertanto, l'introduzione del codice, nella fedele traduzione del *Code de Commerce* approvata il 1° novembre del 1808 da Murat,

commercio, e rari fabbricanti e manifatturieri. *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani quae [...] Dominicus Alfenus Varius recensuit...*, 4 tomi, sumptibus Antonii Cervonii, Napoli 1772.

<sup>11</sup> *Codice di Commercio dell'Impero Francese adottato nel Regno di Napoli, per ordine di S. M. Edizione originale, e sola ufficiale*, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1809. Cfr. anche i due codici nella edizione *Code de Commerce, Édition Textuelle, Codice di Commercio/Edizione Testuale*, A Naples, dans l'Imprimerie Royale, In Napoli, nella Stamperia Reale, 1808.

<sup>12</sup> G. LOCRCÉ, *Legislazione civile commerciale e criminale ossia Comentario e Compimento dei codici francesi opera del barone Locré*, voltata in italiano per cura di Giuseppe Cioffi, XI, Nello Stabilimento letterario-tipografico di Giuseppe Cioffi, Napoli 1843.

<sup>13</sup> Vedi per tutti F. GALGANO, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, il Mulino, Bologna 1993, in particolare capitolo IV, pp. 85-111. Una sintesi dell'evoluzione del dibattito della storiografia storico-giuridica intorno al *Code de Commerce* e alla sua adozione nel Regno di Napoli in S. GENTILE, *L'applicazione del Code de Commerce in Calabria e l'emersione di un importante tassello inedito relativo alla Commissione di Murat del 1814*, «Historia e Ius», Paper 5/2014, pp. 1-30, al quale rinvio anche per i riferimenti bibliografici.

<sup>14</sup> L. MASCILLI MIGLIORINI, *Il sistema delle arti. Corporazioni annonarie e di mestiere nel Settecento*, Alfredo Guida editore, Napoli 1992.

sotto ogni aspetto prospettò un deciso rinnovamento generale in materia di impresa. Quanto attecchì sul piano lessicale, qui in discorso, è da accertare.

Il Codice di Commercio del Regno di Napoli del 1809, nel Libro I, *Dei commercianti*, all'art. 1 definisce «commercianti» «coloro i quali esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale», rinviando nei fatti la determinazione dei diversi profili professionali all'elencazione degli atti di commercio. Elencazione che tuttavia si rinviene soltanto nel Libro Quarto, Titolo II, *Delle competenze dei Tribunali di Commercio*, laddove si stabilisce, all'art. 17, che i tribunali di commercio<sup>15</sup> «giudicheranno», oltre che «di tutte le controversie relative alle obbligazioni, e operazioni tra negozianti, mercanti, e banchieri», «delle controversie relative agli atti di commercio fra ogni sorta di persone», precisando, all'art. 18, che

la legge reputa atti di commercio qualunque compra di derrate, e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera, o anche per affittarne semplicemente l'uso; Ogn'impresa di manifattura, di commissione, di trasporto per terra, o per acqua; Ogn'impresa di somministrazione, di agenzie, di officine, di affari, di stabilimento, di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici; Ogni operazione di cambio, banca, e senseria. Tutte le operazioni di banche pubbliche; Tutte le obbligazioni tra negozianti, mercanti, e banchieri; Le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorte di persone – e, all'art. 19, che – La legge reputa parimente atti di commercio. Ogn'impresa di costruzione, ogni compera, vendita, e rivendita di bastimenti per la navigazione interiore, ed esteriore; Qualunque spedizione marittima; Ogni compera o vendita di attrezzi, arredi, e vettovaglie; Qualunque noleggio, imprestito a cambio marittimo; qualunque assicurazione, ed altri contratti riguardanti il commercio di mare; Qualunque accordo, e convenzione per salarj e stipendj di equipaggio; Qualunque arrolamento di gente di mare per lo servizio de' bastimenti di commercio.

Nel Codice, “negoziante” figura ben poche volte<sup>16</sup>. L'oggetto/sog-

<sup>15</sup> O. ABBAMONTE, *I tribunali di commercio nel regno di Napoli tra Decennio e Restaurazione*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, a cura di A. Massafra, edizioni Dedalo, Bari 1988, pp. 507-517. Tra il 1817 e il 1819 furono istituiti tribunali di commercio, oltre che in Napoli, a Foggia, per la provincia di Capitanata; a Monteleone, per la provincia della Seconda Calabria Ulteriore; a Palermo, Messina e Trapani, per le rispettive province. Ancora utile, malgrado la lettura datata della storia del Regno, GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, 2 tomi, A. Giuffrè editore, Milano 1977.

<sup>16</sup> Nel Libro I, Titolo VIII, *Della lettera di cambio, del biglietto ad ordine, e della prescrizione*, art. 114, «lettere di cambio, sottoscritte da minori non negozianti», e art.

getto del codice sono i commercianti e gli atti di commercio. Il circoscritto ricorso a negoziante sembra rispondere a volte all'esigenza di adoperare un sinonimo e altre a definire con qualche maggiore precisione le categorie professionali che rientrano nella sfera di applicazione di una norma. Nei fatti, la sua presenza rispecchia la traduzione alla lettera del *Code de Commerce*, nel quale «négociants» e «négociant» ricorrono negli articoli citati.

Che il termine commerciante abbia assunto rilievo nel Regno di Napoli attraverso la traduzione del *Code de Commerce* appare confermato, a contrario, dall'esame di altri provvedimenti legislativi del governo francese a Napoli che precedono e seguono l'introduzione del Codice di Commercio, nei quali il ricorso a negoziante è nettamente prevalente su quello di commerciante, segno forse della sua rispondenza alla denominazione in uso nel Regno per quella "professione del commercio" la cui organizzazione e attività le leggi e decreti andavano a disciplinare.

Intanto, negoziante domina in un provvedimento che precede l'introduzione del Codice, la legge 10 marzo 1808, n. 102, che istituisce la Camera di Commercio a Napoli. Si tratta, è noto, di un tassello importante dell'opera di ammodernamento, regolamentazione e valorizzazione dell'attività d'impresa che Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat promuovono non solo attraverso l'istituzione della Camera e l'introduzione del Codice di Commercio, ma con la creazione del Ministero degli Interni e della Giunta delle Arti e Manifatture, dell'Istituto d'Incoraggiamento a Napoli e delle Società Economiche nelle province. Il processo di regolamentazione dell'attività d'impresa<sup>17</sup>

189, «negozianti, mercanti o banchieri»; nel Libro II, Titolo X, Sezione Prima, *Delle assicurazioni*, art. 156, in relazione all'obbligo dei membri degli equipaggi e dei passeggeri che «portino da paesi stranieri mercanzie assicurate in Francia», «di lasciare una polizza di carico ne' luoghi ove si effettua il carico, in mano del Console francese» o, in sua mancanza, «di un distinto negoziante francese, o del magistrato locale»; nel Libro III, Sezione Terza, *De' diritti delle mogli*, art. 116, laddove si assimila alla moglie sposata a un «commerciante» quella che ha sposato «un figlio di negoziante, che non avesse a tale epoca alcuno stato o professione determinata, e che divenisse negoziante egli stesso», e art. 117, per il quale è invece eccettuata la moglie di chi, «all'epoca della celebrazione» ed entro un anno dal matrimonio, esercitasse «una determinata professione diversa da quella di negoziante»; infine, nel passaggio già citato del Libro IV, Titolo II, *Della competenza de' tribunali di commercio*, art. 17, ancora nella formula «negozianti, mercanti o banchieri», e art. 23, in riferimento al caso di lettere di cambio e biglietti a ordine che presentassero a un tempo «firme d'individui negozianti, e d'individui non negozianti».

<sup>17</sup> È appena il caso di ricordare la disciplina «Delle società», Libro I, Titolo III.

produce nella prima fase di attuazione un effetto di “emersione” di imprenditori già attivi, regnicoli e stranieri, questi ultimi peraltro spinti a un definitivo trasferimento nel Regno a un tempo dagli sconvolgimenti prodotti dall’età rivoluzionaria e napoleonica e dalle nuove opportunità che il governo di Giuseppe Bonaparte e di Murat schiude loro<sup>18</sup>.

La legge istitutiva della Camera di Commercio di Napoli le attribuisce una facoltà consultiva<sup>19</sup> affidandole inoltre il compito «della organizzazione di una borsa», ad «imita[zione] [di] tutto ciò che di più recente si è adottato tra le nazioni le più commercianti»<sup>20</sup>. Per quanto riguarda le norme sulla sua composizione, il riferimento a «negozianti» è univoco ed è ovviamente all’élite, alla categoria dei «migliori negozianti di generi all’ingrosso, o di cambio», «tra i primi della città». La Camera sarà composta «di nove individui, oltre l’intendente della provincia, che ne sarà il presidente perpetuo, ed un segretario da noi nominato». «Il consiglio provinciale formerà una lista di 27 candidati, scelti tra la classe dei migliori negozianti di generi all’ingrosso, o di cambio, nostri sudditi naturali, o naturalizzati, e che abbiano casa di commercio in Napoli». Tra le funzioni attribuite alla Camera, all’art. 10, la sua partecipazione «ad una assemblea non minore di 27 negozianti scelti dal Consiglio provinciale, tra i primi della città, e presieduta dall’intendente», per formare «alla pluralità assoluta dei suffragi

<sup>18</sup> Una lettura della vicenda degli imprenditori nel Mezzogiorno dal decennio a fine Ottocento in DE MATTEO, *Una “economia alle strette”*, capitolo IV, *Gli imprenditori e il ruolo economico e finanziario di Napoli*, pp. 165-196.

<sup>19</sup> In base all’art. 8, la Camera «presenterà al governo le vedute su i mezzi pratici, e di fatti, onde accrescere la prosperità del commercio» e «farà conoscere le cause, che ne arrestano i progressi, ed i mezzi di risorse, che possano ripararvi»; «rappresenterà sopra tutto ciò che riguarda il favore ed il diritto della mercatura nella esecuzione delle leggi del contrabbando»; «sarà consultata sulla formazione dello stato generale di tutti i diversi pesi e misure del regno per formarne un ragguaglio ad un termine comune» e, all’art. 9, «rappresenterà su tutti gli altri oggetti, che le saranno inviati da’ nostri Ministri, e su i quali si crederanno necessarie le notizie pratiche, e locali della mercatura della capitale».

<sup>20</sup> Sulla Camera di Commercio, dalle origini alla seconda guerra mondiale, L. MASCELLI MIGLIORINI, *La tutela del commercio: origini e istituzione della Camera di Commercio di Napoli*, L. DE MATTEO, *Gli imprenditori e la Camera di Commercio a Napoli nell’Ottocento*, e P. FRASCANI, *Tra l’età giolittiana e la seconda guerra mondiale: appunti di ricerca*, in *Guida all’Archivio storico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (1808-1944)*, Giannini & Figli, Napoli 2008, rispettivamente pp. 23-32, 33-62, 63-82. Sempre utile G. Russo, *La Camera di Commercio di Napoli dal 1808 al 1978, una presenza nell’economia*, a cura di G. Alisio, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Napoli 1985.

una lista tripla di coloro tra i negozianti medesimi, che dovremo scegliere per giudici del tribunale di commercio in Napoli».

Ma, come anticipato, in sede legislativa negoziante prevale sugli altri pur in uso di mercante e commerciante anche dopo l'introduzione del Codice. Negoziante, anche in questo caso riferito a quelli di maggior prestigio – «i più distinti» – ricorre nel decreto 20 novembre 1809, n. 516, per la «riunione del banco di Corte, e di quello delle due Sicilie in un solo, sotto il titolo di Banco delle due Sicilie» a partire dal 1° gennaio 1810, mentre i termini commerciante e mercante non vi compaiono. Un decreto rilevante, che mirò senza successo a recuperare e rilanciare l'antica e radicata attività dei banchi pubblici napoletani, travolti da una prolungata crisi, creando un solo Banco, in forma di società per azioni, che ne avrebbe dovuto raccogliere, ammodernandola, l'eredità<sup>21</sup>. Merita di essere ricordato almeno parte del preambolo del decreto, che riassume l'importanza dell'iniziativa, anche per il ruolo che viene attribuito al commercio e, nello specifico, ai «negozianti».

Considerando [...] che gl'interessi ed i voti de' nostri sudditi sono diretti ad affrettare il ritorno di un sistema bancale, di cui l'esperienza di molti secoli ha dimostrato i vantaggi: istituzione nazionale, che presenta insieme un deposito sicuro e senza spese per tutt'i capitali, ed un inviolabile garanzia per tutti i pagamenti, nell'atto che dà alla circolazione de' valori una sicurezza, una facilità ed una speditezza tale che ne produce la moltiplicazione; [...] che egli è giusto di ammettere il commercio alla sopravveglianza di uno stabilimento depositario de' suoi più preziosi interessi; e che questa sopravveglianza può ancora essere utile al tesoro dello Stato, quando essa sia esercitata da uomini versati negli affari e di uno sperimentato carattere, scelti fra i negozianti del regno i più distinti<sup>22</sup>.

Ma della prevalenza della qualifica negoziante su quella di commerciante costituisce una prova significativa la *Classificazione delle arti e mestieri* allegata alla legge 27 luglio 1810, n. 712, che, «abolendo la tassa sull'industria, prescrive un dritto di patente per l'esercizio di

<sup>21</sup> R. FILANGIERI, *I banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del Banco delle due Sicilie. 1539-1808*, Direzione Generale del Banco di Napoli, Napoli 1940; C. MAIELLO, *La crisi dei banchi pubblici napoletani (1794-1806)*, Librairie Droz, Genève 1980; D. DEMARCO, *Storia del Banco di Napoli*, II, *Il Banco delle due Sicilie (1808-1863)*, Banco di Napoli, Napoli 1958.

<sup>22</sup> Da rilevare che all'articolo 27 si dispone che «il banco potrà fare de' prestiti sopra pegni, o sopra effetti di commercio sottoscritti almeno da tre negozianti o banchieri di una solvibilità sperimentata».

commercio, arti e professioni», integrata da una *Nota dei cambiamenti fatti alla legge* approvata con la stessa data<sup>23</sup> e poi ripubblicata l'anno seguente con ulteriori modifiche<sup>24</sup>. Come per il decreto istitutivo della Camera di Commercio, anche qui si deve ritenere che, trattandosi di una legge rivolta a quanti svolgevano quelle "arti e mestieri", la classificazione sia l'esito dello sforzo di rispettare la terminologia in uso nei settori professionali che avrebbero dovuto ottemperarvi.

Del resto, la legge muoveva dai problemi che si erano manifestati nella riscossione della tassa sull'industria – «moltissimi richiami inevitabili per la difficoltà che s'[era] incontrata nella giusta ripartizione della medesima» – e dalla necessità di «sostituirla un'altra imposizione la quale possa procurare gli stessi prodotti senza bisogno di rivele e di ricerche sempre scomode e vessatorie pe' i contribuenti». Di qui l'introduzione «in tutto il regno» di un «dritto» di più agevole e precisa esazione, il «dritto di patente», appunto, che sarebbe stato «pagato da tutti coloro che esercitano un commercio, un'industria, un mestiere ed una professione nominata nella tariffa annessa» (art. 1) o, se non 'nominata', «analoga» ad una di quelle elencate, e di qui anche la *Classificazione*, che si può considerare complessivamente attendibile, pur in presenza di evidenti difficoltà e disomogeneità nella sua compilazione.

Comunque, nella *Classificazione* definitiva, mentre commerciante compare in pochissimi casi, negoziante e mercante risultano preponderanti. A essi si aggiunge venditori<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> *Nota de' cambiamenti fatti alla legge de' 27 di luglio 1810, che prescrive il dritto delle patenti, ed alla classificazione delle arti e mestieri che l'è annessa*, n. 845, approvata il 27 luglio 1810, in *Supplemento* n. 98 al *Bullettino delle leggi*, anno 1810. Per un inquadramento del diritto di patente nel sistema tributario del Regno nel periodo, oltre che per una prima valutazione delle riforme di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, P. VILLANI, *Italia napoleonica*, Guida editori, Napoli 1978.

<sup>24</sup> *Tariffa de' dritti fissati di patente, secondo la legge de' 27 di luglio 1810*, n. 1065, 26 agosto 1811.

<sup>25</sup> Per la non sempre chiara definizione delle attività nella *Classificazione*, la Tabella può contenere qualche marginale errore di imputazione. Per completezza aggiungo che, oltre agli innumerevoli fabbricanti, accanto alle professioni (agrimensori, architetti, cambiamonete in bottega, chirurghi, impresari dell'illuminazione della città, impresari dei teatri S. Carlo, Fondo e Fiorentini e degli altri teatri della capitale e delle province, mezzani di cambio e mercanzie della dogana, medici, notai, speciali di medicina, veterinari), figurano naturalmente arti e mestieri tradizionali che il più delle volte implicano la vendita di prodotti, come acquaioli, berrettari, bottari, brigliari e speronari, canapari in grosso e in dettaglio, caffettieri e cioccolattieri, collarari, droghieri, erbaiuoli, farinari, ferracocchi, fornari, fuochisti, intagliatori, merciaioli, nevaioli, organari, ottonari, pagliettari, pastori, paratori, pellettieri, pescivendoli capi

Tab. 1 – *Negozianti, mercanti e commercianti nella Classificazione delle arti e mestieri del 1811*

---

«negozianti»

- senza specificazioni

n. con magazzino in dogana; cappellari; di gesso; gioiellieri; di grano, granone e legumi secchi; di mobili; di olio\* per mare; ombrellari; orologiai\*

- solo «in grosso»

di acquavite e liquori\*; bisciottieri («fabbricanti n.» e solo n.); di carta\* («con magazzino»); carbonari\*; di carrube; di cotone grezzo e lavorato [filato]\*; di cristalli\*; di cuoi\* e suole\*; di legorizia; pallottinari; di pece\*; di piombo; di pietre dure; di porci; di salumi e formaggi\*; di porcellana; di vino\*

- «in grosso» e «a minuto» e/o «in casa» e/o «in bottega»

di acciaio e ferro; di cotone [tessuto]\* («n. o mercanti»); di lana; di panni; di seta grezza; di seterie\* («n. fabbricanti» e solo n.); stracci vecchi; di vetri; di terraglia (esenti se «in ambulanza»); di zucchero

- solo «in bottega»: di libri nuovi\*; di libri vecchi\*; di nastri

- «in casa o in bottega»: di tele\*

«mercanti»

- senza specificazioni

di agnelli, pecore, castrati e capre; cappottari; di carte dipinte («m. o venditori»)\*; di cavalli; di cera; copertari; di coppole ed altri piccioli guarnimenti de' ragazzi; funari; materassaj; modisti; naturalisti; antiquari; di fiere che portano le merci sulle spalle (cd. liparoti) o con un asino; di olio\* per terra; sartori; di scarpe («fabbricanti m.»); stampatori; di stampe, carte geografiche o di musica (esenti se «in ambulanza»); di vaccine e bufali; vaticali e carrettieri

- solo «in grosso»: chiodaroli; di crini; di legname combustibile; di legname per costruzione; di legname ad uso di spalatroni; di mattoni e tegole

- «in grosso» e «a minuto in bottega»: ramari

- «in bottega in grosso» e «in bottega a minuto»: di olio\*

- solo «a minuto»: di cotone [tessuto]\* («negozianti o m.»)

- solo «in bottega»: di pastori e altri giuochi di fanciulli; di corde armoniche; di cristalli\*

«commercianti»

- solo «in grosso»: di calce\*; di tele\*

- «in grosso» e «a minuto»: profumieri

---

*Segue*

paranza e a posti fissi, pizzicagnoli, ricamatori, salnittrari, sartori, scatolari, scoppettinari, sellari, sorbettieri, spagari, stagnari, sugherai, stampatori, tarallari, tornieri, torronari, valchierari, zagarellari, zoccolari.

*Segue: Tab. 1 – Negozianti, mercanti e commercianti nella Classificazione delle arti e mestieri del 1811*

---

«venditori»

- senza specificazione:

di calce\* («calcarari e v.»); di carte dipinte («mercanti o v.»)\*; di cuoj vecchi\*; di generi minuti; di sete da cucire\* («filatori e v.»); di sole\* e pelli

- solo «in grosso»: di pennacchi

- «all'ingrosso in bottega/con magazzino» e «a minuto»: di carta\*; di cotone grezzo e lavorato [filato]\*; maccaronari

- solo «a minuto»: di birra; di allume, solfo e olio di vitriolo; di filo; di galtoni fini o falsi; di pece\*; di vino\*

- «a minuto in bottega»: di tabacco

- «in bottega a minuto e a cantajo» e «a minuto solamente» e «in ambulanza»: di carbone\*

- «in bottega» e «a minuto» e «in ambulanza» e «in banchetta»: di acquavite e liquori\*

- «in bottega»: di latte e ricotte; orologiai accomodatori\*; di pezzilli

- «in bottega» e «in banchetta» e/o «in ambulanza»: di vasi di creta e faenza, ed opere di plastica; di castagne

- «a minuto» e «in ambulanza»: di salumi e formaggi\* (cd. casadogli)

- solo «in ambulanza»: di libri nuovi e vecchi\*; di olio\*

«rivenditori»

- senza specificazione: r. in bottega; di quadri

---

Fonte: v. nota 24.

\* settore presente per più di una qualifica.

Per completare il rapido excursus sul lessico della legislazione soprattutto in materia di commercio del decennio, può risultare utile rilevare la presenza delle qualifiche professionali che ruotano intorno al mondo dell'impresa nei titoli dei decreti e delle leggi emanate dal 1806 al 1815. Ebbene, commerciante compare nel titolo di un solo decreto, del 18 febbraio 1809, n. 283, volto a dare esecuzione allo «statuto costituzionale del regno di Napoli, e di Sicilia», dato in Baiona da Giuseppe Bonaparte il 20 giugno 1808 (n. 148), statuto forse, al pari del codice di commercio, di «provenienza» per così dire esterna<sup>26</sup>. Lo statuto, al Titolo VIII, *Del Parlamento nazionale*, prevedeva la costituzione di un Parlamento di cento membri divisi in cinque sedili (Clero,

<sup>26</sup> Sembra convincente l'ipotesi che esso sia stato «una pedissequa copia di un modello destinato precipuamente alla Spagna», F. MASTROBERTI, *Da Baiona a Tolentino. Costituzioni e costituzionalismo nel regno di Napoli durante il decennio napoleonico*, Mandese editore, Manduria (Taranto) 2008, pp. 15-22.

Nobiltà, Possidenti, Dotti, Commercianti)<sup>27</sup>. Ora, il decreto del 1809 stabiliva «i collegj elettorali de' commercianti per la città di Napoli e per dieci altre principali città del regno [Lanciano, Barletta, Foggia, Brindisi, Gallipoli, Taranto, Catanzaro, Reggio, Salerno e Monteleone], incaricati di presentar le liste d'individui per la formazione del sedile de' commercianti». E, riprendendo fedelmente la terminologia dello statuto, negli art. 2 e 3 stabiliva che la Camera di Commercio di Napoli, con la partecipazione del Sindaco, di due eletti a scelta del corpo municipale e di quattro Decurioni, «formerà la lista de' commercianti, negozianti e mercanti i più distinti della medesima», così come «gl'Intendenti delle provincie rispettive [...] delle sopra indicate dieci città e loro circondario» avrebbero formato «una lista de' più distinti commercianti, negozianti e mercanti, riscontrando i ruoli della contribuzione fondiaria, e consultando i decurionati». Analogamente, mercante compare soltanto in un titolo, nel decreto 14 agosto 1809, n. 442, «che concede una dilazione di quindici giorni a' mercatanti e fabbricanti per far le loro dichiarazioni secondo il prescritto dalla legge de' 17 di maggio» 1809, n. 364, legge che, volendo «impedire le immissioni in frode delle mercanzie forestiere, e promuovere le manifatture nazionali», aveva disposto che le mercanzie estere e nazionali fossero munite di bollo, a partire da quelle già in circolazione nel regno<sup>28</sup>.

Invece, negozianti compare nel titolo di diversi provvedimenti del periodo. Nel 1806, nei decreti del 14 giugno, n. 93, «con cui si prescrive ai negozianti napoletani di rimettere in mano dell'esattore della decima qualunque somma appartenente ai sudditi Russi, o Inglesi» – che, più esattamente, riguardava «tutti i negozianti della città, e regno di Napoli» (art. 1) – e del 14 luglio, n. 115, «con cui si ordina al Senato della città di Napoli di far restituire le somme anticipate dal pas-

<sup>27</sup> Nel dettato dello statuto, va tuttavia rilevato, il termine negoziante è presente, verosimilmente quale sinonimo di commerciante e di mercante: al pari degli altri sedili, quello dei Commercianti sarebbe stato «composto da venti individui della classe dei negozianti, o commercianti».

<sup>28</sup> Ma il preambolo del decreto recita: «Considerando che molti, negozianti, fabbricanti e mercanti non hanno finora fatto la dichiarazione delle mercanzie esistenti nelle loro fabbriche, magazzini e botteghe», mentre l'art. 2, a proposito «delle mercanzie attualmente circolanti nel regno», disponeva che «fra il termine di un mese [...] tutti i negozianti del nostro regno che terranno una o più botteghe, case di negozio, magazzini, depositi, o simili, saran tenuti a fare una dichiarazione esatta di tutti i panni, castori, castorini, velluti, vellutini, casimir, peloni, peloncini, sajette di tutti i tessuti di lana, cotone, seta, lino e canape, e di tutte le altre manifatture estere o nazionali di qualunque natura suscettibili di un bollo, che si troveranno in loro potere».

sato Governo a diversi negozianti per le provviste del grano e dell'olio destinate alla sussistenza di essa città»; nel 1809, nel decreto del 25 febbraio, n. 299, «che scioglie i negozianti di calce detti montonisti dall'obbligo di vendere questo genere ad un prezzo determinato; e che impone loro l'altr'obbligo di tenerne sempre riservata una data quantità, nel caso che essi vogliano continuar a godere la franchigia della pigione dei magazzini della regia dogana»; nel 1810, nel decreto del 16 febbraio, n. 557, «per accettar l'offerta fatta dalla Camera di Commercio di grana 20 ogni cento ducati, da imporsi sui contratti di compra e vendita tra negozianti per causa di commercio», «per servire – si legge nell'art. 1 – di fondo alla distribuzione dei soccorsi a *domicilio* e ad altri stabilimenti in favore dei poveri»; nel 1813, nei decreti del 22 aprile, n. 1714, «per accettar l'offerta dei negozianti di Brindisi di pagare una sovrimposta [di 88 centesimi a soma, art. 1] sul dazio dell'olio che si immette quivi per l'estrazione», allo scopo, secondo l'art. 2, di impiegare il prodotto della sovrimposizione dell'olio immesso a Brindisi per l'esportazione «in primo luogo alla costruzione di due ponti sulla strada da Brindisi a Lecce, ed in seguito alla costruzione della strada medesima», e del 25 dicembre, n. 1810, «che obbliga tutti i negozianti e armatori [nei nostri porti da guerra e da commercio, art. 1] a immettere tutti gli oggetti di artiglieria di loro proprietà in deposito nei reali arsenali»; e infine nel 1815, nel titolo del decreto 24 gennaio, n. 2400, che dispone che siano aggiunti due membri «al magistrato di sanità, presi dalla classe de' negozianti».

Da ultimo, un accenno alle qualifiche ricorrenti in sede giudiziaria. Ebbene, la qualifica “negoziante” appare quasi esclusiva. Al riguardo, può essere sufficiente una verifica degli avvisi giudiziari pubblicati nell'arco di un anno, e precisamente dal 1° maggio 1813 al 30 aprile 1814, nel citato *Giornale degli Annunzi* in una apposita sezione, nella quale peraltro compare anche qualche annuncio commerciale. In breve, la verifica, non risultando presenti qualifiche di mercante e commerciante, conferma la preminenza assoluta di negoziante<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Nella sezione denominata appunto *Avvisi Giudiziari*, gli avvisi riguardano i creditori di «negozianti» falliti, vendite di argenterie, gioie et similia che si effettueranno presso botteghe di «negozianti» al Largo degli Orefici a Napoli, e un caso di una vendita di mobili a istanza di un «negoziante cappellaro», a cui si aggiungono un paio di annunci commerciali di «negozianti di libri», oltre quello per la vendita di «una canestra del Bruxelles che ha fatto diversi viaggi», per la quale occorre «indirizzarsi al cocchiere del negoziante signor Meuricoffre, Calata Fiorentini» sempre a Napoli.

## 2. *L'uso. I Borbone*

Alla Restaurazione, il codice di commercio introdotto da Murat nel 1808 restò ancora in vigore per alcuni anni: «provvisoriamente in vigore», «per nostra sovrana disposizione», al pari degli altri codici «pubblicati durante l'occupazione militare», avrebbe recitato la legge 26 marzo 1819, n. 1542, di Ferdinando IV, divenuto I delle Due Sicilie nel 1816, che ne annunciava l'abolizione a partire dal 1° settembre, quando, secondo l'art. 2, sarebbe diventato legge nei domini al di qua e al di là del Faro il Codice per lo regno delle Due Sicilie, ripartito in cinque parti: Leggi civili, Leggi penali, Leggi della procedura nei giudizi civili, Leggi della procedura nei giudizi penali e Leggi di eccezione per gli affari di commercio.

Non entrerò nel merito del lavoro di rielaborazione e del “valore” giuridico e storico del corpo unico dei codici delle Due Sicilie. Per quel che qui rileva, va però subito detto che le leggi eccezionali per gli affari di commercio – o, se si vuole, il codice di commercio del 1819 – ricalcarono il codice di commercio francese, riarticolandolo in alcune parti e apportandovi alcune modifiche e integrazioni<sup>30</sup>.

Rispetto al codice del 1808, il codice del 1819, in apertura, nel Libro I, Del Commercio in generale, Titolo I, *Dei commercianti e degli atti di commercio*<sup>31</sup>, con l'intento di definire il suo campo di applicazione, introduce un nuovo articolo 1: «la legge di commercio riguarda o le persone dei commercianti, o gli atti di commercio fatti da qualunque persona anche non commerciante». L'art. 2 riproduce fedelmente l'art. 1 del codice in vigore fino a quel momento: «Sono

<sup>30</sup> M.A. DE SAINT-JOSEPH, *Concordance entre les Codes de Commerce étrangers et le Code de Commerce français*, Videcoq Fils aîné, Paris 1851, pp. 489-495; *Codice per lo Regno delle Due Sicilie corredato di un rinvio [...] compilato dall'Avvocato Luigi Dentice e C.*, Parte V, *Leggi di eccezione per gli affari di commercio*, Stabilimento Tipografico di Domenico Capasso, Napoli 1849. Un esame delle principali differenze tra la legislazione commerciale del Regno delle Due Sicilie e la Francia in *Corso di diritto commerciale di G. M. Pardessus, recato dal francese in italiano sulla sesta ed ultima edizione di Parigi*, per l'avvocato Francesco Galiani, I, Stabilimento Tipografico, Napoli 1858, Appendice del Traduttore a p. 66. Ma si vedano i diversi contributi a *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de Commerce*, Mondadori, Milano 2008, in particolare U. PETRONIO, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, pp. 1-45, L. MOSCATI, *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, pp. 47-80, e C. ANGELICI, *Discorsi di diritto societario*, pp. 141-182.

<sup>31</sup> *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte quinta, leggi di eccezione per gli affari di commercio, prima edizione originale ed ufficiale*, Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, Napoli 1819.

*commercianti* coloro i quali esercitano atti di commercio con farne la loro professione abituale». L'art. 3, invece, riprende, con marginali modifiche, l'elenco degli «atti di commercio» – nel precedente codice relegati, si è detto, nel Libro IV dedicato alla competenza del Tribunale di Commercio –, a cui sono aggiunti i seguenti: «tutte le compre e vendite delle partite iscritte sul Gran libro del debito pubblico consolidato»; «tutte le obbligazioni tra negozianti, mercanti e banchieri, purché l'atto stesso non dimostri che l'oggetto del contratto fu prettamente civile»; «i biglietti ad ordine sottoscritti dai commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio»; «i biglietti ad ordine sottoscritti da qualunque persona che, obbligandosi, abbia espressa una causa di obbligazioni commerciali» e «i biglietti fatti dai ricevitori, pagatori, percettori o altri che sono tenuti a dar conto di danaro pubblico, allora quando non vi sarà enunciata alcun'altra cagione».

Si rivengono innumerevoli prove dell'uso generalizzato del termine negoziante in sede legislativa dalla Restaurazione all'Unità, a partire dai decreti «per lo stabilimento» di una Camera consultiva di commercio, rispettivamente, in Napoli, Messina, Palermo e Foggia, dei quali, i primi due, 11 marzo 1817, n. 655, e 20 ottobre 1818, n. 1362, precedono l'approvazione del codice, mentre il terzo e il quarto, 13 ottobre 1819, n. 1730, e 12 aprile 1820, n. 1947, sono successivi. I decreti, oltre a riprenderne la terminologia, sono molto simili anche nei contenuti all'analogo provvedimento emanato nel decennio. Mi limito pertanto solo a ricordare la differente composizione delle quattro Camere: nove negozianti per quella della capitale, sei per quelle di Messina e Palermo e tre per Foggia.

Sul piano legislativo, non è necessario dilungarsi oltre, basti rinviare alla Collezione di leggi e decreti reali del regno delle Due Sicilie per avere conferma del ricorso nettamente prevalente a negoziante/i rispetto a commerciante/i dalla Restaurazione all'Unità.

Su un altro versante, quello notarile, alla luce dei numerosi atti che ho avuto occasione di consultare nel corso delle ricerche<sup>32</sup>, nella costituzione delle parti innanzi a un notaio la qualifica “negoziante”,

<sup>32</sup> Tra le altre in particolare *Holdings e sviluppo industriale nel Mezzogiorno. Il caso della Società Industriale Partenopea (1833-1879)*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1984; «*Noi della meridionale Italia*», capitolo IV, *La Compagnia di Navigazione a Vapore delle Due Sicilie*. Ma l'uso della qualifica “negoziante” in sede notarile è noto a qualsiasi storico abbia consultato atti di costituzione di società, di società per azioni, capitoli matrimoniali e testamenti di imprenditori, ecc.

spesso senza alcuna specificazione, ricorre in misura analoga e anzi direi esclusiva, accanto a quelle di proprietario, nobile proprietario, banchiere, fabbricante (o proprietario di una manifattura di tessuti, di panni, di tappeti, di colla, di caratteri tipografici, ecc.), e a professioni, mestieri e arti, e impieghi pubblici civili e militari, ecc. (per esempio, architetto, farmacista, avvocato, medico, tipografo, tintore, tiratore di seta, sotto fornitore della sussistenza militare, giudice della Gran Corte criminale, ecc.).

Infine, anche negli avvisi commerciali e poi giudiziari pubblicati nel *Giornale del Regno delle Due Sicilie*, il ricorso alla qualifica "negoziante" è pressoché esclusivo, e quello a commerciante appare trascurabilissimo. Non è peraltro un caso che commerciante compaia spesso nella sezione *Notizie straniere*<sup>33</sup>.

Ma, indipendentemente dalla frequenza dell'una o dell'altra qualifica nelle sedi considerate, il reale significato attribuito a negoziante, commerciante e mercante, a volte adoperati come sinonimi, a volte accostati quasi si trattasse di qualifiche del tutto diverse, non può che restare sfuggente. Di questa variabilità nell'uso e incertezza del significato vi sono innumerevoli prove. Mi limito a portare qualche esempio. Gli *Almanacchi reali del Regno delle Due Sicilie*<sup>34</sup>, nei quali ricorre la qualifica "negoziante", anche se, nelle annate nelle quali si definisce la Borsa dei cambi a Napoli, commercianti appare, nella formula «negozianti, banchieri e commercianti di ogni genere»<sup>35</sup>. O, su un altro piano, il *Manuale del Forestiero in Napoli*, pubblicato nel 1845, anno del Settimo Congresso degli scienziati italiani in Napoli, che offre un elenco di oltre 270 *Banchieri e Negozianti*. O l'*Album Scientifico Artistico Letterario*, degli editori Borel e Bompard, del 1845, che include a sua volta un *Album* dedicato alle attività economiche con una lista nominativa con «gl'indirizzi degl'individui [...], i di loro

<sup>33</sup> Nel «*Giornale del Regno delle Due Sicilie*», nell'annata 1823, negli «Avvisi» commerciali (non sono pubblicati quelli giudiziari), compare solo il termine negoziante/i, mai commerciante al singolare e pochissime volte commercianti in *Notizie Straniere*. Nell'annata 1832, negli avvisi giudiziari, in tre casi vi è la qualifica commerciante ma riguardano lo stesso nominativo, in tutti gli altri la qualifica è di negoziante.

<sup>34</sup> *Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno...*, Stamperia Reale, Napoli. Negli Almanacchi per il 1840, 1841, 1842 e 1843 commercianti compare nella presentazione della Borsa cambi, nella formula «è la riunione dei negozianti, banchieri e commercianti di ogni genere».

<sup>35</sup> Secondo l'art. 66 del Codice di Commercio del 1819, «La Borsa di commercio è la riunione formata sotto l'autorità del Governo da' commercianti, da' capitani di bastimento, dagli agenti di cambio e da' sensali».

requisiti di arte, mestiere e professione»<sup>36</sup>, nel quale compare una sezione intitolata a «Negozianti, banchieri e commercianti». O ancora l'*Album ossia Libro d'indirizzi. Commerciale, Scientifico, Artistico* di Gennaro Genatiempo per l'anno 1856<sup>37</sup>, al pari dell'*Album* di Borel e Bompard con una sezione di «Negozianti, Commercianti, e Banchieri», ambedue non privi di inevitabili imprecisioni ed errori, ma utili, soprattutto il primo, per verificare i campi di attività dei molti negozianti inclusi nelle liste, che sono suddivise per categorie professionali, anch'esse, va rilevato, alquanto approssimative.

Infine, va citato il Censimento della popolazione di Napoli al 1° gennaio 1845<sup>38</sup>, che, dopo il *Quadro statistico della popolazione* del 1807<sup>39</sup>, offre il primo e, allo stato, sostanzialmente unico dato ap-

<sup>36</sup> *Album Scientifico Artistico Letterario*, Borel e Bompard, Napoli 1845. La citazione è tratta da una nota degli editori, nella quale lamentano di aver dovuto procurarsi «essi stessi» le notizie, «essendovi state pochissime le persone che si sono data la pena di dargliele, ad onta di reiterati inviti loro fatti per mezzo del giornale ufficiale e degli affissi alle pubbliche strade»; avvertono, di conseguenza, che «se taluno non è nel suo posto per l'arte, il mestiere o la professione che esercita, se il di lui indirizzo non è esatto, abbia seco medesimo a dolersene», e invitano a fornire alla tipografia rettifiche e notizie per il nuovo anno 1846. Nell'*Album* (pp. 277-539) le categorie generali delle attività commerciali e produttive sono: società commerciali e regie; alberghi; trattorie; caffè; pasticcerie e offellerie; droghieri e coloristi; farmacisti; tipografie, litografie e fonderie; librai, ligatori e negozianti di carta e oggetti da scrittoio; negozianti di oggetti di antichità; negozianti di spezie, liquori e generi coloniali; manifatturieri diversi; fabbricanti diversi; gioiellieri, argentieri, chincaglieri, orefici e orologiai; negozianti, banchieri e commercianti. Un capitolo dell'*Album* è dedicato alla Borsa di Napoli, e in quella sede sono riportati gli elenchi degli agenti di cambi e dei sensali di commercio, anche delle province del regno, i nominativi dei deputati di Borsa, ecc. L'edizione per il 1846, *Album pel 1846*, Borel & Bompard, Napoli 1846, contiene un elenco che si limita a fornire gli indirizzi dei «Banchieri e negozianti» (pp. 101-116).

<sup>37</sup> *Album ossia Libro d'indirizzi. Commerciale, Scientifico, Artistico di Giuseppe Genatiempo per l'anno 1856*, dai Tipi di Filippo Serafini, Napoli 1856. La categoria «Negozianti, Commercianti, e Banchieri» alle pp. 100-186. Tra le altre categorie professionali: Fabbricanti diversi; Tipografie; Ligatori; Negozianti di antichità; Agenti di cambio, Sensali di commercio, Spedizionieri, Cambiamonete.

<sup>38</sup> *Censo della Città di Napoli al 1° di Gennaio 1845 e risultamenti statistici*, in *Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze*, II, Stabilimento tipografico di Gaetano Nobile, Napoli 1845, Appendice.

<sup>39</sup> Riportato in G. GALASSO, *Professioni, arti e mestieri della popolazione di Napoli nel secolo decimonono*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XII-XIV (1961-1962), pp. 107-179, da consultare anche per il Censimento del 1844, dal cui raffronto con il *Quadro statistico* citato del 1807 si possono scorgere alcuni mutamenti lessicali o anche l'inserimento nel 1807 nell'ambito delle professioni liberali del ramo del commercio (Cambisti, Fabbricanti, Mercanti, Negozianti, Padroni di bastimenti, Piloti, Sensali, Spedizionieri, Computisti).

prossimativo del peso delle diverse categorie del “commercio” nella società napoletana durante il regno delle due Sicilie. In particolare, il Censimento, nella tabella generale *Popolazione distinta per condizione* (qui riprodotta in Tab. 2.1) rileva, insieme a più di 83mila «Esercenti arti meccaniche e mestieri», che comprendono decine e decine di venditori<sup>40</sup>, 3.465 «Negozianti ed impiegati al commercio», dato quest'ultimo che dalla tabella analitica della categoria (Tab. 2.2) si evince comprendere, accanto a 248 «Banchieri e negozianti» e 1.356 «mercanti», anche 1.104 «impiegati privati» (inclusi peraltro nel titolo) di non chiara collocazione nel mondo del commercio. Un censimento, comunque, poco utile ai nostri fini, se non per rilevare l'assenza della qualifica commercianti.

Tab. 2.1 – «*Popolazione distinta per condizione*» a Napoli (1844)

Ecclesiastici (Clero secolare e regolare)	6.610
Possidenti di fondi urbani e rurali (ruolo fondiario)	16.878
Impiegati regi	8.337
Pensionati a carico dello Stato: ecclesiastici/militari/civili/di grazia	11.902
Professori di scienze e loro dipendenze	5.091
Professori d'arti libere e dipendenze	1.936
Negozianti ed impiegati al commercio	3.465
Notai	115
Studenti	1.383
Agricoltori e pastori	2.596
Esercenti arti meccaniche e mestieri	83.176
Sussidiari a carico della Commissione reale di Beneficenza	2.830
Militari	18.184

<sup>40</sup> Intanto, in relazione agli «Esercenti arti meccaniche e mestieri», va rilevato che la fonte presenta nella tabella analitica della categoria (*Censo della Città di Napoli*, Appendice, pp. XVIII-XIX) una discrepanza rispetto alla tabella generale (Tab. 2.1), 83.456 rispetto a 83.176. Tralasciando i mestieri che implicavano comunque la vendita di merce, come gioiellieri (220), librai (172), «merciaiuoli (volg. zagarellari)» (320), orefici (743), orologiai (207), profumieri (63), mi limito a riprendere gli «esercenti» esplicitamente qualificati «venditori di»: acqua (170), acquavite (215), carbone (343), commestibili vari (4.251), cotone (124), cristalli (52), cuoi (102), maccheroni (280), maioliche (244), mobili (149), mobili vecchi (100), oggetti di moda (360), neve (66), porcellana (178), ricotta (44), seta (46), stracci (30), sugheri (26), tele (62) e torrone (26).

Tab. 2.2 – «*Negozianti ed impiegati nel commercio, impiegati privati*»

Banchieri e Negozianti	248
Proprietari di fabbriche di panni, seterie, cotone, lino, ecc.	34
Persone addette alle stesse fabbriche	264
Padroni, o capitani di bastimenti	313
Mercanti	1.356
Agenti e sensali di Cambio	24
Sensali di Dogana	74
Commissionati in commercio	48
Impiegati privati	1.104
Totale	3.465

Fonte: *Censo della Città di Napoli*, pp. VII e XVII.

Qualche elemento chiarificatore delle diverse professioni del commercio è offerto dai giuristi. Molto esplicito sull'equivalenza in ambito giuridico e legislativo dei termini commerciante, negoziante e mercante è il *Comentario del codice di commercio* pubblicato nel 1825 dall'avvocato e patrocinatore Domenico Balì<sup>41</sup>:

La maggior parte delle nostre leggi si servono indistintamente delle parole *commerciante*, *negoziante*, o *mercante*, per disegnar le persone la cui profession abituale è di dedicarsi al commercio. Intanto, per una specie di errore di cui potrebbero abusar i spiriti sottili, vi si trovano qualche volta le espressioni *commercianti*, *negozianti*, *mercanti*, impiegate insieme o distintamente, come se avessero esse distinti significati. Sovente ancor a queste denominazioni generiche sono aggiunte alcune che disegnano professioni speciali, come quelle di *banchieri*, di *fabbricanti*, di *manifattori*, ec. Se nell'uso tali denominazioni portan seco significati più o meno ristretti; se, per esempio, si distinguono que' che fanno il commercio all'ingrosso da coloro che spacciano a minuto; se le qualificazioni di commerciante, di negoziante, di mercante, si applicano esclusivamente, e secondo la importanza delle operazioni, alle persone che rivendono ciocch'esse àn comperato, senz'averlo cangiato di forma, o di natura; se i nomi di manifattore o di fabbricante dinotano que' che danno alle cose comperate una forma e sovente una nuova natura; tutte quest'espressioni equivalgono, nel linguaggio del diritto o della legislazione, alla denominazion generica di commerciante, che noi impiegherem sola per conservare la uniformità.

<sup>41</sup> *Comentario del codice di commercio per lo Regno delle Due Sicilie; ove si trovano esposti, Lo spirito del codice di commercio di G. G. Locrè; il corso di diritto commerciale di G.M. Pardessus; le antiche leggi patrie; le leggi romane; le decisioni delle Corti di Appello, e della Corte di Cassazione in Francia rapportate da G. B. Sirey, e quelle della Sicilia Citeriore, dell'avvocato e patrocinatore Domenico Balì, I, Dalla tipografia Vara, Napoli 1825, in particolare, per il brano citato, pp. 77-78.*

Ma se il passaggio citato del *Comentario* di Balì, che si avvale della migliore dottrina e giurisprudenza francese richiamata nel titolo, effettivamente attiene al diritto, alla legislazione e alla pratica del commercio del Regno delle Due Sicilie, va rilevato invece che nella più parte dei casi la commercialistica napoletana, nei commentari, nei trattati, ecc., è inevitabilmente tributaria di quella francese, che riprende, a tratti, anche alla lettera. Così, per esempio, nel *Comento su le leggi di eccezione per gli affari di commercio* di Giovanni Vignali<sup>42</sup>, opera ponderosa apparsa a ben oltre un trentennio dall'introduzione del codice del 1819, dopo un accenno alle suddivisioni del commercio e dei suoi attori<sup>43</sup>, movendo dalla constatazione che commerciante «è nome generico», si propone per le due Sicilie una precisa definizione delle categorie ricomprese nella qualifica commerciante (negozianti; mercanti; fabbricatori; artigiani; intraprenditori di opere; banchieri<sup>44</sup>, ecc.);

<sup>42</sup> G. VIGNALI, *Comento su le leggi di eccezione per gli affari di commercio, messe in relazione tra loro tutte le leggi di commercio degli stati d'Italia non che delle parti più colte di Europa*, vol. I, parte I, Stabilimento Tipografico vico Figurari n. 44, 45 e 46, Napoli 1855, pp. 17-18. Su Giovanni Vignali, B. ABATINO, voce in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, II, il Mulino, Bologna 2013, pp. 2047-2048, ed EAD., *L'«affaire» Vignali: per una biografia del traduttore ottocentesco del «Corpus iuris»*, «Index, Quaderni camerti di studi romanistici», 41 (2013), pp. 525-542.

<sup>43</sup> In particolare, nel primo tomo, dopo richiami all'etimologia e all'evoluzione storica del commercio, si propone la seguente «definizione del commercio e le suddivisioni che lo riguardano»: «Servono come mezzi ad esercitare ed estendere il commercio; 1. i mercatanti, così detti, si all'ingrosso che a ritaglio; 2. i banchieri che facilitano il passaggio de' valori da un luogo all'altro; 3. i sensali e gli agenti di cambio che sono gl'intermediari delle operazioni commerciali e sono destinati a rimuovere le difficoltà de' contratti; 4. le borse ed i mercati che mettono i venditori a contatto co' compratori; 5. le vetture e le navi che servono al trasporto degli oggetti comprati, o chiesti, o spediti». Quale ne sia l'origine, francese o napoletana, il brano non brilla certo per modernità del linguaggio: colpisce in particolare il ricorso al termine mercatanti, desueto e da tempo sostituito per aplogia nel Regno da mercante. Nell'intera opera, comunque, i termini commerciante e negoziante prevalgono su mercante, comunque presente in modo significativo.

<sup>44</sup> «Il *negoziante*, è quel commerciante la cui specolazione cade sopra tutt'i generi di mercanzie, che compra, e vende all'ingrosso, tanto in prima, che in seconda mano. Il *mercatante*, o *mercante*, è quegli che si provvede alle fonti, presso il negoziante, o presso il produttore, e che nel suo stabilimento, si occupa a vendere e non a comperare. Il *mercante all'ingrosso*, è quegli che vende le mercanzie sotto i loro primi involti, o per porzioni maggiori: il *mercante al minuto*, è colui che spaccia le mercanzie ai consumatori. *Fabbricatore*, dicesi colui che col soccorso di operai, e di materie che'egli compra, fa cose di una natura, o di una forma nuova, che manda poscia ai venditori al minuto, o espone in vendita ne' suoi magazzini. *L'artigiano*, è colui che solo, o col soccorso di operai, o garzoni forma un'opera, con la materia

definizione utile ma che tuttavia è ripresa fedelmente da un dizionario di diritto commerciale francese costruito sulla dottrina e la giurisprudenza del paese d'oltralpe<sup>45</sup>.

3. *Una terminologia variabile per un ceto in ascesa. L'assenza di un Albo generale dei «Negozianti, mercanti, banchieri ed industriali»*

A questo punto, non è arbitrario affermare che nel Regno delle Due Sicilie, autonomamente, in modo pedissequo o per adattamento, veicolata attraverso quel che è stato definito, in un altro contesto e periodo, «l'imperialismo giuridico francese»<sup>46</sup>, permane una terminologia indecisa, variabile e generica per un ceto peraltro in ascesa, riconosciuto e riconoscibile nella società napoletana e meridionale nel suo ruolo economico, politico e sociale, per quanto diversificato per dimensioni, settori, tipo di attività e reddito. Si deve tuttavia segnalare al riguardo che in ambito legislativo traspare evidente una consapevolezza della gerarchia e soprattutto dei vertici del ceto dei negozianti, anche dai soli provvedimenti citati, laddove, si è riferito, si prescrive che la sorveglianza sul Banco delle Due Sicilie sarà «esercitata da uomini versati negli affari e di uno sperimentato carattere, scelti

ch'egli somministra, e la manda tosto a chi l'ha comandata. Se, al contrario, egli non somministra la materia, e se lavora egli solo, senza il soccorso altrui, non è che un semplice *operajo*, il quale in generale, non può esser annoverato, nella classe dei commercianti. *L'intraprenditore di opere*, è colui che ha officine, dov'egli fa lavorare alla fabbricazione delle cose, che gli sono affidate, operai da lui diretti e salariati, e sopra il lavoro de' quali egli specola». «*Il banchiere*, è colui che fa il commercio del denaro, e delle carte di credito. Propriamente si dice Banchiere colui, che tiene una casa di Banca, vale a dire, che si occupa del commercio di cambio, e delle operazioni accessorie, che riceve depositi, apre crediti; in una parola, che fa lo stesso commercio, che fanno le banche pubbliche, ma in una proporzione più limitata, e con questa differenza, ch'egli non emette biglietti di circolazione a vista, ed al presentatore». VIGNALI, *Comento*, pp. 115-116.

<sup>45</sup> L.M. DEVILLENEUVE, G. MASSÉ, *Dictionnaire du contentieux commercial. Résumé de législation et de jurisprudence en matière de commerce, suivi du texte annoté du Code de Commerce...*, M. Pauler, Paris 1839. Vignali potrebbe avere utilizzato la traduzione italiana a cura di F. Foramiti, *Nuovo dizionario di diritto commerciale ossia riassunto di legislazione, di dottrina, e di giurisprudenza di Deville-neuve e Massé*, G. Antonelli ed., Venezia 1843, p. 368.

<sup>46</sup> A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica: Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Giuffrè, Milano 1996, pp. 659-760.

fra i negozianti del regno i più distinti»; che, in attuazione dello statuto di Baiona, si sarebbe dovuta formare «la lista de' commercianti, negozianti e mercanti i più distinti» della Capitale, così come gl'Intendenti delle altre dieci città prescelte avrebbero dovuto predisporre «una lista de' più distinti commercianti, negozianti e mercanti»; o che, infine, i componenti della Camera di Commercio dovranno essere scelti dalle file dei «migliori negozianti di generi all'ingrosso, o di cambio», e che, a sua volta, la Camera sceglierà per il Tribunale di Commercio negozianti «tra i primi della città».

Comunque, sotto l'aspetto del reddito, per un inquadramento della categoria dei negozianti intesa in senso ampio, sia rispetto alla sua articolazione interna sia rispetto ad altre professioni, è opportuno qualche elemento di massima, ancora limitatamente alla Capitale. Una fonte utilizzabile, anche se antecedente al Censimento di quasi venti anni, è il decreto 21 aprile del 1827, n. 1391, con il quale fu introdotta una tassa sui profitti e lucri. Un tassa che, da 400mila ducati dapprima preventivati includendo anche le province, una volta escluse queste ultime – a seguito delle «suppliche» avanzate per la gravosità e gli effetti che l'imposizione avrebbe potuto produrre sulle attività economiche locali<sup>47</sup> – e applicata alla sola città di Napoli, avrebbe dovuto produrre un introito complessivo annuo di 250mila ducati<sup>48</sup>. Ebbene, la tassa fu ripartita per 200mila ducati sui «negozianti, banchieri e commercianti che [...] esercita[va]no negoziato o commercio», e per 50mila su alcune professioni: avvocati e patrocinatori, notai, medici e chirurghi e architetti. Al fine di definire il carico tributario, la categoria dei «negozianti, banchieri e commercianti» fu suddivisa in ben nove classi, a fronte delle cinque degli avvocati, notai, medici e chirurghi, architetti e delle quattro dei patrocinatori. La tassa sui profitti e lucri dei «negozianti, banchieri e commercianti» variava dagli annuali 12 ducati dell'ottava classe

<sup>47</sup> Decreto 21 agosto 1826, n. 969, dove si legge: «sono state a noi umiliate dalle province di questi nostri domini rispettose suppliche tendenti a dimostrare che il diritto di patente, quanto potesse esser conveniente nella capitale, altrettanto diverrebbe nelle province, e specialmente nelle popolazioni minori, sommamente gravoso e per i vizi di ripartizione e di classificazione, e per lo inceppamento che arrecherebbe alle nascenti industrie», per cui le province restano esentate e l'introito allora previsto di 400mila ducati viene portato a 250mila per la sola capitale.

<sup>48</sup> La distribuzione dell'ammontare originario di 400mila ducati tra Napoli e le province può segnalare il cospicuo peso del reddito stimato dei negozianti e banchieri della capitale, mentre sarebbe azzardato dedurne una misura del rapporto tra capitale e province nel loro insieme, perché la tassa sui profitti rientrò in una più articolata manovra finanziaria che non risparmiò le province.

ai 400 della classe di eccezione<sup>49</sup>, carico quest'ultimo più elevato rispetto alle classi di eccezione degli avvocati (300 ducati), dei patrocinatori (60), dei medici e chirurghi (48), dei notai (48) e degli architetti (120).

Ora, considerando anche che con decreto 17 settembre 1826, n. 1020, erano stati esentati dall'imposizione «i minuti commercianti» e «coloro che esercita[va]no arti o mestieri», a parte la capacità contributiva maggiore stimata per i negozianti rispetto alle professioni della Capitale, la suddivisione in nove classi segnala l'ampiezza della forbice del reddito all'interno della categoria, definendo una piramide al cui vertice dovevano collocarsi «i primi» o i «migliori» negozianti e banchieri della capitale<sup>50</sup>.

La fonte più diretta e affidabile per fare chiarezza sull'uso e il significato di negoziante resta evidentemente la documentazione delle Camere di Commercio, che nei fatti rappresentarono il mondo dell'impresa, anche se non proprio in senso letterale, perché i componenti, si è riferito, erano di nomina regia e non eletti dagli stessi interessati. Sotto il profilo dell'accertamento dell'uso e del significato della qualifica, tra le Camere, quella di Napoli, istituita nel 1808, è senza meno la più produttiva e importante, non solo perché a Napoli – capitale, sede della regia Corte e del governo, della Borsa e del Banco delle Due Sicilie, e principale porto commerciale del regno – si registrava la concentrazione di gran lunga maggiore di imprenditori e di imprese, ma anche per l'assiduo coinvolgimento della Camera Consultiva napoletana nei processi di formazione della politica economica dei governi, specie in età borbonica<sup>51</sup>. L'Archivio Storico

<sup>49</sup> Per i «negozianti, banchieri e commercianti», dopo la classe di eccezione, a partire dalla classe prima (D. 300), si procedeva con una riduzione del carico di 50 ducati fino alla quinta, cui seguivano 60, 30 e 12, rispettivamente per la sesta, la settima e l'ottava. L'inclusione di ciascun «individuo» nella classe di appartenenza sarebbe stata decisa dalla Camera «secondo il grado di opinione rispettiva».

<sup>50</sup> A conferma delle differenze di reddito all'interno della categoria, si può aggiungere che prima che il decreto del 1° settembre 1828, n. 2227, ufficializzasse l'abolizione della tassa sui profitti e lucri, indotta da difficoltà di esazione, dai reclami e dalla sua gravosità, in gennaio la Camera di Commercio di Napoli aveva proposto una nuova suddivisione in classi «per meglio equiparare la tassa», in quanto la classificazione «adottat[a] nello scorso anno, offriva sproporzioni e distacco significativo, massime nelle classi inferiori». La nuova classificazione prevedeva 15 classi, e, confermando il carico annuale delle prime cinque di vertice, indicava per le restanti, rispettivamente, ducati 80, 60, 50, 30, 24, 18, 12, 6. ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, *Verbali delle deliberazioni* (d'ora in avanti ASCC, *Verbali*), 11 gennaio 1828.

<sup>51</sup> Cfr. DE MATTEO, *Gli imprenditori e la Camera di Commercio a Napoli nel-*

della Camera di Commercio di Napoli è attualmente chiuso al pubblico. Nel tempo però ho avuto occasione di esaminare i verbali della Camera, per gli anni in cui sono disponibili<sup>52</sup>, e in questa sede accennerò ad alcune delibere che ruotano intorno al tema della individuazione degli appartenenti alla categoria dei negozianti, qualifica che, si può anticipare, con poche eccezioni riconducibili per lo più a materie che investono il codice di commercio, predomina, attestando che per gli addetti ai lavori, per il governo e le amministrazioni che si rivolgevano alla Camera per informazioni su questo o quell'imprenditore, negoziante era il termine in uso.

«Il principio che per le attuali Leggi di Eccezione, non vi sia modo per conoscersi colui che in effetti debba dirsi Negoziante, con grave danno del Commercio stesso», è nel 1855 alla base di una progetto al Re di un giudice del Tribunale di Commercio, Giuseppe de Dura, per la formazione di «una matricola de' vari Negozianti, mercanti, banchieri e manifatturieri», progetto che con rescritto sovrano del 7 dicembre fu comunicato alla Camera di Commercio affinché esprimesse il suo «ragionato avviso». Il progetto, è necessario aggiungere, contemplava anche l'imposizione del «pagamento di una certa tassa mensile» dei matricolati da destinare a un fondo speciale che, amministrato dalla Cassa di Sconto del Banco delle Due Sicilie, sarebbe stato impiegato «per venire in aiuto dei Negozianti, che si [fossero] trova[ti] in non prospera condizione» sia «con aprire un fido a tutti quelli matricolati in proporzione del grado di loro matricola, onde agevolare loro lo sconto di effetti commerciali, sia per pagare il quarto di loro perdite in caso di fallimenti avvenuti per semplice sventura, dietro deliberazione del Tribunale di Commercio».

La Camera di Commercio il 4 gennaio 1856 esprime un lungo, motivato, ed evidentemente interessato, parere critico sul progetto di de Dura. La preoccupazione maggiore della Camera sembra risiedere essenzialmente nella tassazione che si accompagnava alla proposta di formazione di un Albo dei negozianti, perché, dopo aver esposto argomentazioni contrarie sancite da un suo «voto di disapprovazione al progetto», si esprime tuttavia a favore dell'ipotesi di costituzione di

*l'Ottocento*; e si veda anche come esempio dell'interazione della Camera con il governo, ID., *Prodotti, mercati e navigazione in una "economia alle strette". I contraccolpi delle crisi del 1847-48 e del 1853-54 nel Mezzogiorno*, in *Studi in ricordo di Tommaso Fanfani*, a cura di M. Berti, A. Bianchi, G. Conti, D. Manetti e M. Merger, Pacini editore, Pisa 2013, I, pp. 281-294.

<sup>52</sup> Per il periodo qui considerato i Verbali delle deliberazioni sono conservati per gli anni 1828-1831 e 1838-1860.

un Albo. Un tale lavoro, osservò, avrebbe completato i «notamenti» parziali che la Camera aveva formato «con gravi difficoltà» «in diverse epoche» in occasione di tasse imposte sul commercio e quelli che effettuava regolarmente con gli elenchi di negozianti da essa ripartiti in classi per la concessione dei fidi doganali, servizio che le era stato affidato con Regolamento del 22 agosto 1831<sup>53</sup>. L'argomento era stato affrontato in particolare nel 1843, anno nel quale la Camera, impegnandosi più che in passato nel riesame, aveva proceduto a una radicale revisione dello stato dei negozianti per fidi in Dogana<sup>54</sup>. In particolare, nella seduta del 6 dicembre presieduta dall'Intendente, questi aveva richiamato l'attenzione della Camera su una ministeriale del 7 ottobre con la quale il ministro delle Finanze, nel sollecitare un'attenta rettifica dello stato dei fidi doganali, aveva raccomandato che vi fossero eliminati «tutti quei piccioli Negozianti, che per notoria insufficienza di capitali o per altri fondati motivi non meritassero di parteciparvi» e a un tempo, evidentemente per dare maggiore sviluppo al credito doganale estendendolo anche a chi non ne avesse fatto richiesta, che vi fossero «inclu[si] quei noti e attivi Negozianti, la di cui opulenza fosse conosciuta, malgrado che per riguardi di lor peculiare interesse, non si [fossero] avvisa[ti] di inoltrare domanda»<sup>55</sup>. In tal

<sup>53</sup> Nell'agosto del 1830 erano state introdotte nuove disposizioni sulle cambiali per il pagamento dei dazi nella Gran Dogana (rispetto a quelle stabilite con R. D. 30 novembre 1824, n. 1344, «portante lo stabilimento di un cassiere nella gran dogana di Napoli»), cui seguì un Regolamento per l'ammissione delle cambiali per pagamento dei dazi doganali e di consumo, approvato il 22 agosto 1831, modificato con ministeriale del 6 febbraio 1832, a sua volta approvata con Real Rescritto del 17 marzo 1832. Il Regolamento, che entrò in esecuzione nel febbraio del 1832, prevedeva che «per le spedizioni dalla Gran Dogana di Napoli, tanto di generi di deposito, che delle così dette partite di fuori, non si possono ricevere in pagamento di dazio che le cambiali munite di tre firme di quei soli negozianti, che s[arebbero stati] dati in nota dalla Camera di Commercio», nella «proporzione» prestabilita, vale a dire, per i negozianti della classe di eccezione fino alla somma di ducati 120mila, per quelli di prima classe fino a 80mila, di seconda 60mila, di terza 40mila, di quarta 20mila, di quinta 10mila, di sesta 5mila. A queste classi se ne aggiunse nel tempo una settima che consisteva nel semplice affitto di un magazzino in Dogana senza fido. *Esposizione della legge del 19 giugno 1826, sulle dogane del regno delle due Sicilie [...] per opera di Raffaele Mastriani*, Flautina, Napoli 1838<sup>2</sup>, pp. 186-190.

<sup>54</sup> A gennaio per esempio l'aveva aggiornato, tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del semestre precedente, aggiungendo nuovi nominativi e apportando altre modifiche in particolare «concernenti alcune ditte che non vi devono più figurare, come sospette di prossimo fallimento», così come aveva cancellato «le Compagnie anonime di Commercio, qualunque ne sia la denominazione», «come non solite a procacciarsi fido di Dogana». ASCC, *Verbali*, 27 gennaio 1843.

<sup>55</sup> Nel 1844, la Camera, nel revisionare lo stato dei fidi, effettivamente estese il

modo, il Ministro aveva caldeggiato la formazione di «un notamento più esteso di negozianti», fino a che non si fosse «fissa[to] un Albo Generale, ed a questi ultimi sar[ebbe stato] accordato il fido a misura che ne [avessero] fa[tto] la domanda».

L'Albo dei negozianti cui mirava il Ministro nel 1843 – del cui progetto non si conoscono allo stato altri particolari –, per dirla con le parole del verbale del 4 gennaio 1856, «rimase pur dimenticato», malgrado la Camera nell'occasione avesse espresso in materia un «voto al Real Governo», attraverso il ministero dell'Interno, inviando una sua proposta «senz'aggravio veruno dei Commercianti, con la sola cooperazione dei funzionari di Polizia e dell'Ufficio del Censimento». In definitiva, nel gennaio 1856, la Camera conveniva che, «come semplice lavoro statistico», «la formazione di un Albo di pubblica ragione, che contenesse con precisione i nomi, i cognomi e domicilio di tutt'i Negozianti, Banchieri, Fabbrianti, ed Industriali di ogni genere stabiliti nella Capitale, con la precisa indicazione di luogo di loro stabilimento», sarebbe stata «oltremodo apprezzabile», e si riservava, una volta che la sua proposta fosse stata presa in considerazione dal governo, «di formularne il modo onde averne la Sovrana Sanzione». Ma anche questa proposta non ebbe seguito.

Quanto al progetto de Dura, la Camera in primo luogo confutò, con numerose e diverse argomentazioni che riprenderò solo in parte, il principio su cui si fondava e poi si intrattenne sul merito. Richiamò innanzitutto l'art. 2 delle Leggi di Eccezione, che «chiaramente definiva le condizioni che si richiedono per costituir lo stato e la qualità di un commerciante»: «l'esercizio degli atti di commercio», «l'abitudine di tali atti», «la professione, val quanto dire che l'autore di questi atti siasi presentato al pubblico, come abitualmente disposto ad entrare con esso in relazione per, e con l'esercizio di questi atti, nel fine di trarne un profitto». Così che per la Camera «mal si appone[va] [de Dura], nel dire che difficilmente riesce per le nostre Leggi distinguersi il vero commerciante dal riprovevole speculatore, che con simulate compre-vendite di mercanzie commette delle usure, ed offende la buona fede»<sup>56</sup>.

Tuttavia nella delibera si riconosceva che «il nostro Codice com-

beneficio dell'affidamento a due autorevoli negozianti che non ne avevano fatto richiesta.

<sup>56</sup> Da segnalare la drastica opinione della Camera su condotte imprudenti: «E pur ciascuno ha il dovere di conoscere quegli con cui viene a contrattare, e gl'incauti non si ebbero giammai il favore e la protezione delle Leggi».

merciale non offr[iva] nelle tre riferite condizioni, che dei semplici indizi per ravvisarsi nelle circostanze dubbie il vero commerciante», ma «altro [non] poteva attendersi da una Savia Legislazione» e comunque spettava al magistrato «di pronunziare sul fatto dell'abitudine, della professione, ed in ciò d[oveva] aversi ricorso alle regole generali sulle prove». In ogni caso, «l'espedito [...] di una matricola» non sarebbe «va[ls]o a rischiarare meglio il dubbio fin qui trovato per distinguere il vero commerciante», in quanto, osservò la Camera, evocando lo spettro del ritorno al sistema corporativo, se si fosse considerata la «Matricola [...] strumento di morale guarentigia, onde escludersi dal Ceto Commerciale i tristi che intraprendono tal professione con mire solo di ingannare gli altri», ci si sarebbe dovuti necessariamente avvalere «di speciali misure regolamentari», «ricad[endo] [così] nell'antico sistema già riprovato delle Corporazioni». In altre parole, il rimedio proposto, invece che «salutare», sarebbe risultato «le mille volte più disastroso per l'industria e pel commercio che non i disordini cui vorrebbe opporsi»<sup>57</sup>.

<sup>57</sup> «La qualità di commerciante onestissimo e di buona fede» avrebbe potuto presentarsi in coloro che non si fossero muniti di patente e non in quelli che ne fossero provveduti. In sostanza, il mezzo proposto non sarebbe riuscito «ad impedire la frode e gli abusi dei tristi». La soluzione stava invece nella «severa applicazione delle savie Leggi» esistenti, e non in un sistema che, «come l'esperienza del passato purtroppo ne fa dotti», avrebbe potuto «riuscir dannoso». La Camera obiettava poi che «il mezzo per obbligare i renitenti a provvedersi della patente» avrebbe dovuto consistere necessariamente o in «una sanzione penale», una multa, «ben lieve a fronte dell'utile che il perverso si propone di togliere all'altrui credulità», o nella «decadenza dalla qualità di pubblico Commerciale», il che avrebbe nei fatti favorito la frode, sottraendo al rigore delle Leggi Eccezionali proprio chi avrebbe dovuto sperimentarne «la maggior severità». Sulla destinazione del «ritratto dalle matricole», «sebbene lodevole a prima vista», a giudizio della Camera il sistema proposto, da un lato, sarebbe stato «scarso di troppo» per soddisfare tutte le domande di sconto degli immatricolati, da accogliersi, secondo il progetto, «indistintamente», «senza preventivo esame della solvibilità e credito dei richiedenti», e «come mezzo per abbreviare il giro ed ottenersi solleciti sconti dai Commercianti», dall'altro, sarebbe risultato pregiudizievole per la Cassa di Sconto, proprio perché, richiedendo al portatore dell'effetto commerciale la sola esibizione al Collegio della Cassa di Sconto per ottenere il sostegno finanziario, escludeva la valutazione del Collegio («indilatamento», invece, «chiamato a giudicare dai Regolamenti [...] quando i sottoscrittori [dell'effetto commerciale] godono di un credito di solvibilità» e, «per virtù di sua sola convinzione morale», ammetterlo); per conseguenza rischiava di compromettere gli interessi della Cassa di Sconto, «senza poterne migliorare i regolamenti che provvedono alla esigenze del Commercio senza ritardo alcuno, ma con indispensabili misure di prudenza, per impedire appunto che fossero ammessi a godere dei suoi uffici i truffatori e i tristi».

Dopo aver insistito con enfasi che non si ritornasse al passato sistema<sup>58</sup>, la Camera si soffermò sull'inefficacia della misura proposta che, a suo avviso, in definitiva,

non [sarebbe] va[lsa] ad altro che ad imporre una nuova contribuzione sul Commercio, che nelle condizioni attuali sue, mal tollerare potrebbe, ed a creare nuovi ostacoli al progressivo sviluppo di una professione, che pur vuole procedere indipendente per la natura dei suoi atti e delle sue operazioni. [...] Una patente ed una Matricola dunque non potrà giammai considerarsi come un elemento certo e costitutivo della qualità di Commerciante. Essi furono mai sempre adoperati come mezzi finanziari, per la riscossione di pubblici balzelli. E tale le ritenne la Legge sulle patenti dalla Saviezza Sovrana abrogate nel 1815.

Come il giudice del Tribunale di Commercio de Dura, anche altri magistrati e giuristi auspicavano l'introduzione di un Albo, in assenza del quale l'incertezza sulla qualifica "commerciante" alimentava frequenti liti giudiziarie che nei fatti delegavano alla magistratura la valutazione dell'effettivo svolgimento della professione. Nel citato *Comento su le leggi di eccezione per gli affari di commercio* si rilevava che un pubblico registro era adottato nei codici di commercio di molti Paesi, in altri si ricorreva alle patenti, all'autorizzazione del governo, ecc.<sup>59</sup>, ma, quale ne fosse la modalità, pressoché dovunque si disponeva della «pruova [...] inoppugnabile che quelli, e non altro sono commercianti». Certo «il commercio è libero», si aggiungeva, e la sua forza era nelle «poche parole profferite dalla più parte degli economisti», «lasciate fare, lasciate passare», «ma quando il bene del commercio lo esige, non pare possa aversene a male».

Render certa, pubblica, incontrastabile la qualità di commerciante, e sottrarla all'arbitrio del giudice apporta molta utilità al commercio; ispira maggior fiducia nelle contrattazioni commerciali, ed al commerciante non apporta alcun danno. [...] Quante liti sparirebbero se fosse certa e indubitata la qualità di commerciante!<sup>60</sup>

<sup>58</sup> «Chi non riconosce i gravi danni degl'impacci frapposti al libero sviluppo dell'industria e del commercio, fin quando l'essenzialissimo, vizioso sistema delle Maestranze e delle Corporazioni ebbe sua vita? Tolga Iddio che con passo retrogrado venisse a ritornarsi a sistemi riprovati già dalla Scienza, o dal Pubblico voto, per l'esperienza fatta della conseguita affrancazione».

<sup>59</sup> Il registro era previsto nei codici di commercio di Spagna, Portogallo, Wurttemberg, Ungheria, Baviera, Francoforte, Isole Ionie, Lubecca, Ducato di Nassau. Forme diverse di autorizzazione erano previste in Austria e in Prussia, le patenti in Russia. VIGNALI, *Comento*, p. 22.

<sup>60</sup> «La iscrizione ne' registri [...] non refrena [la libertà del commercio], da che

Al di là del merito, dalla delibera e dalle precedenti richiamate dalla Camera di Commercio nel respingere il progetto de Dura affiorano una conferma e una nuova evidenza in merito al tema in discorso. La conferma è la generalità della qualifica “negoziante”, in luogo della quale, peraltro, nella confutazione del progetto, la Camera, trattando del codice di commercio, adopera il termine commerciante. Il nuovo elemento è l'assenza di un Albo «di tutt'i Negozianti, Banchieri, Fabbrianti, ed Industriali di ogni genere stabiliti nella Capitale», per riprendere l'espressione della stessa Camera. Pertanto, da un lato, l'ampiezza e non univocità del significato del termine, dall'altro l'indisponibilità di uno strumento che, oltre a dare certezza ai contraenti privati, forse risparmiando, almeno in parte, frodi e liti giudiziarie, avrebbe consentito alla Camera, al governo e alle amministrazioni pubbliche che la interrogavano in merito, una più esatta e informata cognizione dell'insieme degli imprenditori attivi, almeno a Napoli.

Ciò posto, va tuttavia precisato che la Camera, pur non disponendo di un Albo, nello svolgimento della sua attività aveva diretta conoscenza della reputazione e solvibilità soprattutto di negozianti e banchieri, connessa in primo luogo all'estrazione professionale dei suoi membri, appunto negozianti, banchieri e titolari di case di commercio le cui relazioni di affari consentivano di raccogliere rapidamente informazioni su singoli. Sugli industriali e le loro condizioni, la padronanza della Camera restò a lungo più circoscritta, anche se relativamente, perché, a parte che non pochi suoi componenti erano a diverso titolo impegnati anche in imprese industriali, nel formulare pareri su questioni di particolare interesse per un settore – in materia di riforma dei dazi doganali, per esempio –, essa era solita ricorrere alla consulenza di autorevoli imprenditori esterni<sup>61</sup>.

va ad iscriversi chi vuole; serve solo di mezzo sicuro, e di prova indubitata della qualità di commerciante». Nel rilevare poi che «la lunga serie delle liti» nasceva spesso dalla «ignoranza di molti commercianti fin delle cose le più necessarie a sapersi», richiamando «la famosa Ordinanza di Colbert del 1670», che prescriveva che l'iscrizione alla corporazione di commercio o l'ottenimento di un brevetto fossero preceduti da «un esame sopra i libri, e registri a parte doppia, ed a parte semplice, sopra le lettere e biglietti di cambio; sopra le regole dell'aritmetica, sopra i pesi e misure, e la qualità delle mercanzie», proponeva fosse previsto «un esame su la condotta dell'aspirante, e su i mezzi a sostenere il commercio che im prende», esame che «*mutatis mutandis* [sarebbe] torn[ato] utile al commercio in generale, ed allo stesso commerciante», il quale così «sarebbe meno esposto alle insidie, ai rigiri, ed alla frode altrui».

<sup>61</sup> Da aggiungere che nell'attività di valutazione delle richieste di affidamento in

Certo è che alla vigilia dell'Unità l'esigenza di un qualcosa di simile a un albo specifico degli industriali era avvertita. Interpellata tra novembre 1857 e gennaio 1858 dalla Direzione generale dei dazi indiretti sui successori di Filippo Lanni e su «quali [erano] le vere ditte commerciali sotto le quali agiscono» Luigi Cortese, Pfister, Wiedman e Giuseppe Russo, «ad oggetto di provvedere alla bollazione dei prodotti delle loro fabbriche», la Camera accertò a seguito di una verifica della documentazione presente nel suo Archivio che, tranne una circolare che autorizzava Luigi Cortese a gestire gli affari della ditta Domenico Cortese, gli altri «nominati soggetti [le] e[rano] ignoti». E nell'occasione propose al Direttore generale dei dazi indiretti, «ove voglia dalla Camera in prosieguo utili chiarimenti su coloro che posseggono stabilimenti manifatturieri nel Regno», di «adottare il principio a modo di massima che ogni fabbricante che si faccia a richiedere la bollazione delle proprie produzioni abbia il dovere di farsi riconoscere preventivamente dalla Camera di Commercio, e fare presso della stessa la dimostrazione legale dell'appartenenza dello stabilimento di cui si asserisce proprietario».

Da quanto esposto, in linea di prima approssimazione, a maggior ragione non possedendo competenze in linguistica storica e in semantica, credo si possa affermare che, sia pure in modo non lineare, nel corso dell'Ottocento preunitario si assiste a Napoli e nel Mezzogiorno a una lenta affermazione sul piano lessicale di qualifiche professionali più rispondenti alla realtà di una economia e di una società in trasformazione: mercadante cede il passo per aplogia a mercante, il quale, riconducibile peraltro al tradizionale lessico delle corporazioni di arti e mestieri, a sua volta comincia a cederlo a negoziante.

A partire dal decennio francese, malgrado il codice di commercio adotti il termine commerciante, negoziante prevale nell'uso, corroborato da provvedimenti normativi che ad esso fanno riferimento. La sua generalità tuttavia rende a volte necessarie sia sul piano normativo ma soprattutto in sede giudiziaria e nell'uso commerciale precisazioni che si traducono, da un lato, nella esplicitazione accanto a ne-

linea di principio gli industriali “in senso stretto” erano esclusi, anche se non pochi furono di tempo in tempo inseriti nelle liste: per lo più titolari di imprese che, accanto alla direzione tecnica degli stabilimenti, ne avevano una commerciale a Napoli, e pertanto impegnati direttamente – e non a mezzo di rappresentanti – in operazioni in Dogana. Al riguardo, DE MATTEO, *Una “economia alle strette”*, capitolo IV, *Gli imprenditori e il ruolo economico e finanziario di Napoli*.

goziante di altre qualifiche professionali, come nella formula «negozianti, mercanti o *banchieri*», dall'altro, la specificazione del campo di attività del singolo o di più negozianti (di generi esteri, di sete, di coloniali, di olio, ecc.) o il ricorso a qualifiche che definiscono la professione (gioielliere, chincagliere, bisciuttiere, ecc.)<sup>62</sup>.

Dopo la Restaurazione, il linguaggio dell'impresa non muta di molto, anche se si può intravedere qualche cambiamento significativo e, nella scia del rafforzamento di alcuni settori, qualifiche nuove e distinzioni più marcate. Le leggi eccezionali per gli affari di commercio ricalcano anche nel lessico il codice di commercio del 1809, ma, per quanto, secondo il citato *Comentario* del 1825, «la maggior parte delle [...] leggi [delle Due Sicilie] si serv[a]no indistintamente delle parole commerciante, negoziante o mercante», nei fatti, negoziante, riconosciuto dalle leggi istitutive delle Camere di Commercio, i principali organi di rappresentanza della categoria, e privilegiato nelle disposizioni legislative emanate fino al 1860, prevale in tutte le sedi, forse grazie alla più antica permanenza nel linguaggio del settore e alla maggiore rispondenza agli usi del Regno. Accanto a negoziante, le altre categorie imprenditoriali che gli atti di commercio enumerati dal codice e le fonti fin qui considerate consentivano di definire: banchieri; fabbricanti o industriali; artigiani; intraprenditori di opere; ecc.

In conclusione, se e in che misura negoziante corrispondesse a «quel commerciante la cui speculazione cade sopra tutt'i generi di mercanzie che compra, e vende all'ingrosso, tanto in prima, che in seconda mano», e in generale cosa effettivamente si celasse a Napoli e nel Mezzogiorno dietro la qualifica di negoziante andrà accertato, a maggior ragione se si considera che il commercio interno e internazionale, l'esercizio del credito e delle assicurazioni, i trasporti marittimi e l'industria *import substitution* costituivano i settori portanti dell'economia agricolo-commerciale delle Due Sicilie e che le attività e le scelte di investimento dei maggiori negozianti e banchieri, il nucleo imprenditoriale più esperto e radicato dell'imprenditoria che operava nel Mezzogiorno, furono decisive nel determinarne l'andamento e l'evoluzione. L'indagine, dunque, fin qui volutamente ancorata alle fonti prescelte e al lessico<sup>63</sup>, va estesa a nuove, possibili evidenze docu-

<sup>62</sup> Sulla specificazione dei rami di attività, qui esemplificata soprattutto dalla *Classificazione delle arti e mestieri* del 1811, si ritornerà nella seconda parte del lavoro.

<sup>63</sup> Va da sé che alle fonti considerate se ne potrebbero aggiungere diverse altre (per esempio, periodici di raccolta e commento di sentenze o i fondi dei tribunali di

mentarie e alla storiografia che ha trattato degli imprenditori nel Mezzogiorno nell'Ottocento. In questa direzione muoverà la seconda parte del presente lavoro.

LUIGI DE MATTEO

commercio presso i vari Archivi di Stato delle città in cui erano istituiti, o anche i fondi Patrimoniale e Apodissario dell'Archivio Storico del Banco di Napoli).